



**Calabria
Film
Commission**

“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME”

CUP F81B21005660002 - CIG 935705560E

Disciplinare di gara

SOMMARIO

PREMESSA - OGGETTO DELL'APPALTO, COPERTURA FINANZIARIA	5
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	8
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	8
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	10
1.3 IDENTIFICAZIONE	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	11
2.1 DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:.....	11
2.2 DOCUMENTI PROGETTUALI:	11
2.3 DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA:	12
2.4 CHIARIMENTI.....	12
2.5 COMUNICAZIONI.....	12
3. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	13
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	13
5. IMPORTI, DURATA DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, OPZIONI E CLASUSOLE DI REVISIONE.	14
5.1 IMPORTI.....	14
5.2 DURATA.....	16
5.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	16
5.4 OPZIONI.....	17
5.4.1 Affidamento di lavori analoghi di cui all'articolo 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici 17	
5.4.2 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici	17
5.4.3 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici	17
5.4.4 Valore complessivo ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici	17
5.5 REVISIONE DEI PREZZI.....	18
6 TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	18
6.1 CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI.....	18
6.2 CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL SERVIZIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA	21
7 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO	22

8	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.....	23
9	PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	26
10	PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA.....	27
11	REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE.....	28
12	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	31
12.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	32
12.2	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI	32
12.3	REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE.....	35
12.4	STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE	38
13.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONI CONDIZIONI ED IMPEGNI.....	41
14.	AVVALIMENTO.....	44
15.	PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC.....	45
16.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	45
17.	CRITERI DI VALUTAZIONE.....	48
18.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE.....	49
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
	Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.....	52
	Parte II – Informazioni sull'operatore economico.....	53
	Parte III – Motivi di esclusione.....	53
	Parte IV – Criteri di selezione	53
	Parte VI – Dichiarazioni finali.....	54
20.	CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B" – OFFERTA TECNICA.....	57
21.	CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "C" – OFFERTA ECONOMICA.....	58
22.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	61
23.	SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.....	62
24.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	65
25.	GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA.....	66
26.	SUBAPPALTO.....	69
27.	LA PIATTAFORMA SISGAP.....	71
a.	LA REGISTRAZIONE IN SISGAP	73
b.	PREDISPOSIZIONE OFFERTE DI GARA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SISGAP.....	74
c.	DOTAZIONE INFORMATICA PER USARE SISGAP	74

d.	FORMA DEI DOCUMENTI	75
e.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	76
f.	BUSTA VIRTUALE A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	76
g.	BUSTA B “OFFERTA TECNICA”	77
h.	BUSTA VIRTUALE C “OFFERTA ECONOMICA”.....	78
i.	INVIO OFFERTA DI GARA	79
28.	DISPOSIZIONI RIEPILOGATIVE	79
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	80
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	80

Calabria Film Commission

PREMESSA - OGGETTO DELL'APPALTO, COPERTURA FINANZIARIA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla **FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION** – di seguito denominata anche SA, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto "**PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME**".

- In data 30/08/2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici a cui affidare i servizi di architettura ed ingegneria per l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli "Studios di Lamezia Terme"
- Con determinazione n° 150 del 10/09/2021 la Fondazione Calabria Film Commission, ha determinato di affidare l'incarico per la redazione di uno studio di fattibilità tecnica ed economica che esponga una idea progettuale dell'utilizzo dell'area ricadente nel territorio del comune di Lamezia Terme (fgl 39 particella 259), a Proger S.P.A. con sede legale in Pescara, P.zza della Rinascita, 51.
- Con delibera n. 6 del 28 settembre 2021 veniva validato e approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli "Studios di Lamezia Terme".
- Con determinazione n. 181 del 02/11/2021 è stato approvato l'avviso pubblico di indagine di Mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione degli "Studios di Lamezia Terme" e gli allegati alla stessa.
- In data 04/11/2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico di indagine di Mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento della progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione degli "Studios di Lamezia Terme" e gli allegati alla stessa.
- Con Determina Dirigenziale n.241 del 30.12.2021 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato, in via definitiva, l'appalto a PROGER SPA per la redazione del progetto definitivo.
- Con nota del 24-05-2022 è avvenuta la consegna completa del progetto definitivo nel numero di 5 copie cartacee;
- Con Determinazione nr. 124 del 30-05-2022 è stato effettuato impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico di verifica del progetto definitivo degli 'Studios di Lamezia Terme';
- Con PEC del 06/06/2022 la Stazione Appaltante ha affidato l'incarico per l'attività di verifica del progetto definitivo in argomento alla Cascone Engineering s.r.l. ed ha trasmesso il Disciplinare d'incarico da sottoscrivere digitalmente tra le parti;
- Con PEC del 06/06/2022 il Dott. Ing. Santi Maria Cascone, nella qualità di Amministratore Unico della Cascone Engineering s.r.l., ha trasmesso, a mezzo PEC, alla Stazione Appaltante il Disciplinare d'incarico sottoscritto digitalmente.

- Con PEC del 17/06/2022 il Dott. Ing. Santi Maria Cascone, nella qualità di Amministratore Unico della Cascone Engineering s.r.l., ha trasmesso, a mezzo PEC, alla Stazione Appaltante ha trasmesso il Verbale di verifica conclusiva del Progetto Definitivo.
- Con Verbale di Validazione prot. N. 2640 del 30/12/2022, la stazione appaltante ha validato il progetto Definitivo.

La realizzazione degli Studios è finalizzata ad attrarre il mondo degli Audiovisivi per la progettazione e la realizzazione di lavori ed opere artistiche nel settore specifico. Il Complesso, così come pensato, può ospitare Aziende del Settore e Produzioni Locali, Nazionali ed Internazionali.

L'area a disposizione è compresa all'interno dell'area nell'Area industriale “Papa Benedetto XVI” di Lamezia Terme in contrada Ficarella. L'area interessata dall'intervento è ricadente all'interno dell'area “Ex Sir”, un ambito, parzialmente urbanizzato, in prossimità della costa tirrenica ad oggi caratterizzato da un paesaggio antropico “in definizione”.

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni edifici, funzionali all'attività specifica e la sistemazione dell'area esterna. In particolare si prevede la realizzazione di:

EDIFICIO TEATRO DI POSA con superficie di 850 mq ed altezza di 9,5 m interamente realizzato con struttura prefabbricata. In questi luoghi sarà possibile installare scenografie e arredi atti alla produzione di audiovisivi ed eventi che necessitano di luoghi ampi nei quali ospitare produzioni cinematografiche. Il Teatro sarà divisibile in modo da avere due teatri da 400 mq e sarà dotato di un percorso passerella posto a 6,5 m.

EDIFICIO CAMERINI L'edificio Camerini sarà posto nelle immediate vicinanze del Teatro di posa e collegato con questo mediante un doppio percorso coperto da pensiline. L'edificio si compone di due piani fuori terra di 600mq ciascuno per un totale di 1200mq. L'edificio Camerini sarà realizzato mediante struttura prefabbricata ed al suo interno trovano spazio i camerini propriamente detti, il locale deposito/attrezzatura, locale trucco e parrucco e il locale sartoria.

EDIFICIO POST-PRODUZIONE L'edificio Post Produzione si compone di due piani fuori terra di 650 mq al piano terra e 350 mq al piano primo per un totale di 1000mq. L'edificio sarà realizzato mediante struttura prefabbricata ed ospiterà i locali dedicati alla post produzione e quelli direzionali. I locali di post produzione saranno a servizio delle produzioni interne ed esterne e consentiranno di finalizzare lavori prodotti interamente negli Studios oppure accogliere produzioni esterne per la finalizzazione Cinematografica, Televisiva ed Audiovisiva in generale. Mentre i locali dell'area Direzionale ospiteranno al piano primo tutti i gli uffici della Fondazione Calabria Film Commission.

POLO TECNOLOGICO Il Polo Tecnologico è posto nelle vicinanze del perimetro esterno dell'area a disposizione ed è destinato ad ospitare gli impianti elettrici e meccanici a servizio dell'intero complesso degli Studios. Il polo tecnologico sarà realizzato mediante struttura prefabbricata.

AREE ESTERNE Le aree esterne saranno lasciate libere e predisposte con attacchi elettrici di base e rete dati di base per poter realizzare set in luogo aperto da attrezzare allo scopo.

Nelle immediate vicinanze del Teatro e degli spazi esterni si prevedono ampi parcheggi per gli operatori e gli ospiti delle strutture e una viabilità idonea al passaggio, il parcheggio e la fruizione di mezzi tecnici anche di grandi dimensioni (regie televisive, mezzi tecnici di appoggio, gruppi elettrogeni, etc).

Nel prosieguo:

- per **Codice de contratti** si intende il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 anche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- per **Regolamento** si intende il D.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti ancora in vigore;
- per **SA** Stazione Appaltante.

L'affidamento in oggetto avverrà con procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del D.Lgs. n. 50/2016.

Trattasi di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 si è tenuto conto:

- delle modifiche di cui all'art. 8, comma 5, lettera a-quater), della legge n. 120 del 2020;
- della sospensione del fino al 30 giugno 2023 del quarto periodo del co. 1 dello stesso art. 59 operata dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori;
- del differimento del termine operata dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021.

L'affidamento, da considerarsi **quale appalto pubblico di lavori**, prevede l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 59 – comma 1 bis – del D.Lgs. n. 50/2016 (appalto integrato).

Pertanto, ai sensi dell'art. 28 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto verrà aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo stesso articolo, l'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità sia per l'esecuzione dei lavori che per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è in C/da Ficarella (area ex SIR) del comune di Lamezia Terme. Alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento ha per oggetto un contratto misto di lavori e servizi in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo, sia l'esecuzione dei lavori, secondo le specifiche riepilogate nel prosieguo e ben dettagliate nel progetto definitivo dei lavori.

Il progetto definitivo dei lavori posto a base di gara, è stato sottoposto alla verifica di un organismo esterno, giusto rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento. I lavori e l'attività di progettazione sono regolamentati in modo specifico dal “Capitolato Speciale d'Appalto” e dal “Capitolato Generale”. Le disposizioni contenute nei capitolati costituiscono livelli prestazionali minimi, sulla base dei quali possono essere formulate proposte migliorative che verranno valutate in sede di offerta tecnica. L'affidatario ha l'obbligo di eseguire e ottemperare a tutte le proposte migliorative presentate in sede di gara, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione contraente.

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo del sistema telematico denominato “**SISGAP**”, a cui si accede dal profilo del committente: (<http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante>) dalla sezione “Accesso alla Piattaforma - SISGAP” (link: <https://sisgap.regione.calabria.it/fwep/>).

Le modalità tecniche per l'utilizzo di SISGAP sono contenute sinteticamente nel presente disciplinare e sono dettagliate nel Manuale di procedura SISGAP, composto da: MANUALE DI SUPPORTO ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SISGAP- Manuale Generale Fornitore”, disponibile sul profilo del committente, dalla voce di menu Piattaforma Sisgap, Manuali e tutorial:

(<https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view.cfm?15644>) ove sono descritte, in particolare, le funzioni di registrazione e utilizzo della piattaforma.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il luogo di svolgimento del servizio - codice **NUTS ITF6**.

Codice CIG: 935705560E

Codice CUP: F81B21005660002

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Luciano Vigna Direttore tel. 0981.853836 e-mail: info@calabriafilmcommission.it

Il Progetto Definitivo, gli elaborati sulla Sicurezza, il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Generale, il Capitolato Speciale, lo schema di contratto, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul sito della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION al seguente indirizzo: <https://www.calabriafilmcommission.it/ alla sezione Bandi e Avvisi>

Le tempistiche di ciascuna fase delle attività di cui si compone l'appalto sono riportate nel relativo Cronoprogramma.

Il costo complessivo dell'appalto (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori), troverà copertura con le risorse regionali di cui:

- D.D. 8261 del 09/08/2021 è stata impegnata la somma di € 7.000.000,00, importo ripartito in € 3.500.000,00 per l'annualità 2021, giusta proposta di impegno n° 7348/2021, ed € 3.500.000,00 per l'annualità 2022, giusta proposta impegno n. 486/2022, sul capitolo di uscita U9050300805 che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- D.D. 9930 del 29/08/2022 è stata impegnata la somma di € 3.000.000,00, importo ripartito in € 1.000.000,00 per l'annualità 2022, giusta proposta di impegno n° 7422/2022, € 1.000.000,00 giusta proposta di impegno n° 268/2023 ed € 1.000.000,00 per l'annualità 2024, giusta proposta di impegno n. 64/2024, sul capitolo di uscita U9040802401 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei successivi paragrafi.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina- <http://www.regione.calabria.it/website/> alla sezione Bandi di gara e sul sito <http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante> alla sezione bandi e avvisi di gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel presente disciplinare, al paragrafo 29, e nel manuale di supporto all'utilizzo della Piattaforma SISGAP- Manuale Generale Fornitore”, scaricabile dal link indicato nelle premesse, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, al **CAPITOLO 27**, nel manuale di supporto all'utilizzo della Piattaforma SIGAP- Manuale Generale Fornitore”, scaricabile dal link indicato nelle premesse, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, o tramite il rilascio di specifiche credenziali come disciplinato al successivo al paragrafo 29, e nel manuale di supporto all'utilizzo della Piattaforma SISGAP- Manuale Generale Fornitore”.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Help Desk al numero: 800 89 39 14 (per chiamate da numero urbano o extraurbano) n. 0984-3084591 (per chiamate da numero mobile ed estero) da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 08.30 alle 17.30 o tramite mail: sd_sisgap@almaviva.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara con allegati:
 - *Modello n. 1 – STUDIOS - Domanda di partecipazione;*
 - *Modello n. 2 – STUDIOS - DGUE;*
 - *Modello n. 3 – STUDIOS - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni;*
 - *Modello n. 4 – STUDIOS -Atto di impegno di cui all'art. 48 D.Lgs. 50_2016 (RTC);*
 - *Modello n. 5 – STUDIOS - Atto di impegno per RTP;*
 - *Modello n. 6 – STUDIOS - Dichiarazione Componenti gruppo di lavoro;*
 - *Modello n. 7 – STUDIOS - Dichiarazioni e documenti Reti di impresa*
 - *Modello n. 8 – STUDIOS - Attestazione di sopralluogo;*
 - *Modello n. 9 – STUDIOS - Offerta Economica.*

2.2 DOCUMENTI PROGETTUALI:

- a) *Progetto Definitivo scaricabile al link: <https://www.calabriafilmcommission.it/progetto-definitivo-studios.zip>*
- b) *Capitolato tecnico;*
- c) *Quadro economico;*
- d) *Schema di Contratto.*

2.3 DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA:

a) *Modello informativa protezione dati personali.*

I documenti di gara in formato elettronico, firmati digitalmente, sono pubblicati:

- sul sito della Regione Calabria - <http://www.regione.calabria.it/website/>;
- sul sito della SUA - <http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante> alla sezione bandi e avvisi di gara;
- sul sito della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION - <https://www.calabriefilmcommission.it/>

2.4 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **12 (dodici) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma “**Comunicazione di procedura**”, previa registrazione alla Piattaforma stessa. L’operatore economico dovrà accedere nella propria area riservata, ricercare la gara e selezionare tra le voci di menu presenti, “Comunicazioni di procedura”, quindi cliccare il pulsante “**Vai all’elenco dei messaggi inviati**” ed infine “**INVIA MESSAGGIO**”.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **7 (sette) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella pagina della gara, sezione “Documentazione di gara”, visibile nella propria Area riservata e sul sito istituzionale della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION - <https://www.calabriefilmcommission.it/> alla sezione “Bandi e Avvisi”. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le risposte ai chiarimenti saranno rilasciate dal Rup.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere pertinenti all’oggetto dell’appalto con riguardo alla documentazione di gara di cui ai precedenti punti.

Non saranno fornite risposte su questioni riguardanti aspetti generale di interpretazione della norma del Codice dei contratti pubblici né risposte su domanda reiterate.

2.5 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni di procedura”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) ad eventuali, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti pubblici, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. Tale indirizzo coinciderà con quello indicato in fase di registrazione alla piattaforma SISGAP.

Eventuali modifiche dell'indirizzo pec o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION – Cittadella Regionale Jole Santelli, Tel. 0961/853836, (URL): www.calabriafilmcommission.it

Responsabile della Stazione Appaltante - RUP: Dott. Luciano Vigna - Tel. : 0961/853836, indirizzo di posta elettronica: info@calabriafilmcommission.it

4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'appalto prevede la “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME”.

Le fasi delle diverse attività di cui si compone l'appalto e le relative durate sono rinvenibili nel cronoprogramma del progetto definitivo.

- Impianto di cantiere
- sistemazione area

- consolidamento terreno
- scavi
- opere fondazioni
- strutture in elevazione, strutture orizzontali, tamponamenti esterni, lattonerie esterne e serramenti esterni edificio Post Produzione
- strutture in elevazione, strutture orizzontali, tamponamenti esterni, lattonerie esterne e serramenti esterni edificio Camerini
- strutture in elevazione, strutture orizzontali, tamponamenti esterni, lattonerie esterne e serramenti esterni edificio Teatro
- strutture in elevazione, strutture orizzontali, tamponamenti esterni, lattonerie esterne e serramenti esterni edificio Polo Tecnologico
- scavi sottoservizi
- Realizzazione rete sottoservizi e reinterro impianto di cantiere e sistemazione dell'area;
- Realizzazione Finiture ed Impianti degli edifici: Post Produzione, Camerini, Teatro e Polo Tecnologico;
- Realizzazione Scavi, fondazioni, opere strutturali, finiture ed impianti della Guardiania.

Il presente affidamento, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, avverrà nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali di cui ai “CAM EDILIZIA” approvati con D.M. 11/10/2017 ed in particolare nel rispetto dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7 dello stesso D.M.

5. IMPORTI, DURATA DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI, OPZIONI E CLASUSOLE DI REVISIONE.

5.1 IMPORTI

L'importo presuntivo delle attività poste a base di gara è pari a € 8.711.352,09 oltre IVA, di cui € 107.245,23 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – del D.Lgs. 50/2016 l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati pari a € 2.231.170,21.

Categoria lavori				Costo manodopera
EDILE				710.100,45 €
STRUTTURE IN OPERA				307.095,46 €
STRUTTURE PREFABBRICATE				244.881,00 €
JET-GROUTING				57.090,49 €
IMPIANTI ELETTRICI				663.211,89 €
IMPIANTI MECCANICI				248.790,92 €
TOTALE				2.231.170,21 €

Tali costi sono stati calcolati, per la realizzazione dell'opera, sulla base delle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriale n. 23/2017 del 3 aprile che definiscono il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia ed attività affini.

Il corrispettivo stimato della progettazione esecutiva è pari a complessive € 248.077,02 come dettagliatamente riportata nella tabella che segue.

Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016". Il procedimento adottato per il calcolo del compenso posto a base di gara è riportato nel progetto definitivo e contiene l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò per accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente e anche a presidio della qualità minima della prestazione resa. L'importo per la redazione della progettazione esecutiva è comprensivo degli oneri per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del recepimento delle soluzioni migliorative dei lavori offerte in sede di gara.

Progettazione ed esecuzione lavori				
Fasi	Descrizione attività	Contratto	Importo parziale	Importo totale
Progettazione	Progetto E13	a corpo	€ 102.908,97	€ 248.077,02
	Progetto S03	a corpo	€ 34.383,11	
	Progetto S06	a corpo	€ 27.749,39	
	Progetto IA.02	a corpo	€ 18.215,73	
	Progetto IA.04	a corpo	€ 64.819,82	
Lavori	Opere Edili, opera Strutture e oneri sicurezza – OG1	a corpo	€ 3.889.733,04	
	Impianti elettrici – OS30	a corpo	€ 1.969.741,29	

Strutture prefabricate – OS13	a corpo	€ 1.255.800,00	€ 8.711.352,08
Fondazioni speciali – OS21	a corpo	€ 741.435,00	
Impianti termici – OS28	a corpo	€ 663.630,58	
Impianti elevatori – OS4	a corpo	€ 107.173,95	
Impianti Idrosanitario, Antincendio – OS3	a corpo	€ 83.838,22	

Si riporta di seguito il riepilogo di tutte le attività e degli importi che costituiscono l'appalto:

Riepilogo attività		
Importo complessivo dell'appalto (progettazione + lavori)	A + B	€ 8.959.429,10
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	C	€ 107.245,23
Importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso	A + B - C	€ 8.852.183,88

Tutti i prezzi e gli importi sono al netto dell'IVA. Gli importi e i prezzi posti a base di gara sono comprensivi di ogni onere, contributo fiscale, amministrativo, previdenziale, assistenziale, compensativo e/o royalties di qualunque tipologia che l'offerente dovrà sostenere per assicurare le attività dell'appalto, del costo della manodopera durante l'esecuzione dei lavori nonché degli oneri aziendali delle misure in materia di salute e sicurezza.

Il contratto sarà stipulato a corpo per la parte relativa ai lavori. Ne discende che, ai sensi di quanto stabilito nell'art. 59 – comma 5 bis – del D.Lgs. 50/2016, per i lavori, il "prezzo offerto" è fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Esso quindi costituisce vincolo contrattuale e, sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, andrà a formare l'importo contrattuale per la parte dell'appalto relativa ai lavori. Poiché, nell'ambito dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio relativo all'elemento prezzo sarà attribuito, per i lavori, sulla base di offerta a ribasso sull'importo complessivo dei lavori a base di gara.

L'Amministrazione contraente, si riserva la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32 – comma 8 – del D.Lg. 50/2016 e art. 8, co. 1, lett. a) della L. 120/2020.

5.2 DURATA

Le attività a carico dell'appaltatore sono state suddivise nelle seguenti fasi:

1. Progettazione esecutiva dei lavori: **durata 30 gg naturali** e consecutivi a decorrere dal verbale di consegna del relativo servizio di ingegneria e architettura;
2. Esecuzione dei lavori: durata complessiva di 660 gg naturali e consecutivi, come da cronoprogramma a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

5.3 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto la realizzazione dell'opera non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo.

5.4 OPZIONI

5.4.1 Affidamento di lavori analoghi di cui all'articolo 63, comma 5, del Codice dei contratti pubblici

Entro il termine di tre anni successivo alla stipula del contratto possono essere affidati all'aggiudicatario nuovi lavori e impianti. In particolare, potranno essere affidati i lavori di installazione per il potenziamento degli impianti fotovoltaici o alternativi di produzione di energia per una potenza aggiuntiva di 50Kw per un importo pari ad **€ 85.000,00** di cui € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

5.4.2 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:

- Le Opere oggetto di Contratto potranno essere integrate con l'affidamento all'Appaltatore di opere ed impianti complementari e strettamente correlate alla installazione delle attrezzature audio-visive per un valore massimo di **€ 700.000,00** di cui € 16.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- Le Opere oggetto di Contratto potranno essere integrate con l'affidamento all'Appaltatore aggiudicatario del presente Bando di Gara di opere ed impianti complementari e strettamente correlate alle sistemazioni esterne dell'Area di intervento per un valore massimo di **€ 300.000,00** di cui € 9.000,00 anche in relazione ad eventuali future fasi di ampliamento degli Studios.

5.4.3 Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106 comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti pubblici, nei limiti del 10% dell'importo posto a base di gara, in caso di modifiche non sostanziali.

5.4.4 Valore complessivo ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è pari ad **€ 10.822.402,26**, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso.

Importo complessivo a base di gara	Importo per lavori analoghi art. 63, co. 5	Importo modifiche art. 106, comma 1 lett. a)	Importo modifiche art. 106, comma 1 lett.e)	Valore globale a base di gara
------------------------------------	--	--	---	-------------------------------

8.852.183,88	85.000,00	1.000.000,00	885.218,38	10.822.402,26
--------------	-----------	--------------	------------	----------------------

5.5 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dei richiami tra gli artt. 29 comma 1 D.L. 4/22 e 106 co 1 D.Lgs.. 50/2016, sono previste le clausole di revisione coerenti con i limiti e le caratteristiche di cui all'art. 106, comma I, lett. a), primo, secondo e terzo periodo, tali da consentire, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la modifica delle condizioni economiche, senza necessità di una nuova procedura concorrenziale.

Ai sensi della lett. b) dell'art. 29 comma 1 del DL 4/22, con riferimento all'appalto di che trattasi il meccanismo di «compensazione» previsto dall'art. 29 DL 4/22 opererà in deroga ai parametri dell'art. 106, co 1, lett. a), quarto periodo, dovendosi applicare condizioni di maggior favore (per le imprese) rispetto a quelle ordinarie.

In particolare saranno valutate variazioni «superiori al 5% rispetto al prezzo» e «comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza».

Ai fini della compensazione potranno essere utilizzate le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento nel limite del 1% dell'importo dei lavori, eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa ovvero somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti.

Potranno altresì essere utilizzate somme disponibili relative ad altri interventi ultimati per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

6 TIPOLOGIE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

6.1 CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

Per la definizione delle categorie e classifiche dei lavori si fa presente che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 83 – comma 2 – del D.Lgs.. 50/2016, nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA) si applica la norma transitoria di cui all'art. 216 – comma 14 – per cui “continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Pertanto, nella vigenza degli artt. da 60 a 96 del DPR 207/2010, occorre fare riferimento alle categorie generali e specializzate di cui all'art. 61 del DPR 207/2010 elencate nell'Allegato A, così come aggiornato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10 novembre 2016. Il citato decreto, attuativo del D.Lgs.. 50/2016, ha definito l'elenco delle categorie costituenti strutture, impianti ed opere speciali (SIOS) per le quali, ai sensi del comma 11 dell'art. 89 del D.Lgs.. 50/2016, è obbligatoria la qualificazione in proprio o mediante RTI e non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

I progettisti, ex art. 32 – comma 7 – del DPR 207/2010, hanno proceduto all'aggregazione delle varie voci di lavoro del computo metrico estimativo definendo le seguenti categorie di appartenenza:

Categoria	Declaratoria	Importo in Euro	% inc. totale lavori	Qual. obbl.	note
OG 1 (categoria generale)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 3.889.733,04	44,65%	SI	Categoria prevalente
OS 30 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	€ 1.969.741,29	22,61%	SI	Categoria scorporabile
OS 13 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	€ 1.255.800,00	14,42	SI	Categoria scorporabile
OS 21 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	FONDAZIONI SPECIALI	€ 741.435,00	8,51	SI	Categoria scorporabile
OS 28 (categoria specialistica)	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	€ 663.630,58	7,62	SI	Categoria scorporabile
OS 4 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	€ 107.173,95	1,23	SI	Categoria scorporabile
OS 3 (categoria specialistica)	IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE	€ 83.838,22	0,96	SI	Categoria scorporabile

Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 con decorrenza 1° giugno 2021, ai fini della qualificazione degli operatori economici, le categorie scorporabili OS 4 e OS 3 poiché di importo inferiore a € 150.000,00 e della percentuale inferiore al 10% confluiscono nella categoria prevalente OG1. Inoltre non ricorrono le condizioni di cui all'art. 76, co. 16 del D.P.R. 207/2010 per classificare gli impianti nella categoria OG11. In particolare non ricorrono contemporaneamente le tre condizioni:

- la categoria OS3 > 10% della somma (OS 3+OS 28+OS 30): importo € 83.838,22 incidenza del 3,09%;
- la categoria OS28 > 25% della somma (OS 3+OS 28+OS 30): importo € 663.630,58 incidenza del 24,42%;
- la categoria OS30 > 25% della somma (OS 3+OS 28+OS 30): importo € 1.969.741,29 un'incidenza del 72,49% (OG11 € 2.717.210,09 pari al 100%)

La tabella che segue tiene conto della relativa classifica conforme alle previsioni del comma 4 dell'art. 61 del DPR 207/2010 e delle relative categorie. In particolare:

- della categoria prevalente o scorporabili con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI e divieto di avvalimento (S.I.O.S.);
- delle categorie scorporabili, in assenza di qualificazione, con obbligo di subappalto (subappalto qualificante) purché nei limiti di cui all'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 delle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente all'appaltatore.
- delle categorie di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero di importo superiore ai 150.000 euro con obbligo di qualificazione o subappaltabili a scelta del concorrente;
- di quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (SIOS introdotte al comma 11 dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ed elencate nel Decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016);
- di quelle categorie di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e di importo superiore ai 150.000 euro non scorporabili da accorparsi alla categoria prevalente ed eseguibili anche senza qualificazione.
- Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

Categoria	Declaratoria	Classe	Importo	%	Qual. obbl.	Tipologia della categoria di qualificazione
OG 1 (categoria generale)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV bis	€ 4.080.745,21	46,84%	SI	Categoria prevalente
OS 30 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	IV	€ 1.969.741,29	22,61%	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%

OS 13 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	III bis	€ 1.255.800,00	14,42	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%
OS 21 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	FONDAZIONI SPECIALI	III	€ 741.435,00	8,51	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante
OS 28 (categoria specialistica)	Impianti termici e di condizionamento	III	€ 663.630,58	7,62	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante

6.2 CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RELATIVA AL SERVIZIO DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Trattandosi di appalto pubblico di lavori che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera, il concorrente dovrà possedere i requisiti speciali di cui all'art. 83 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016 anche per la progettazione.

In particolare, per definizione dei requisiti di carattere speciale di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, il progettista ha identificato le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, con l'indicazione delle corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie.

Cat.	Destinazione funzionale	Classif. ID. opere	Corrisp.	Identificazione delle opere	Grado di complessità	Importo lavori
			Classi e Categorie			
			I. 143/49			
EDILIZIA	Cultura, vita sociale, sport, culto	E.13	I/d	Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese	1,20	€ 4.080.745,21
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	I/g	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	€ 1.255.800,00

STRUTTURE	Strutture speciali	S.06	I/g IX/c	Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine	1,15	€ 741.435,00
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	III/b	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	€ 663.630,58
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	III/c	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	€ 1.969.741,29

I servizi di cui sopra sono riconducibili rispettivamente al CPV 71327000-6 "Servizi di progettazione di strutture portanti", CPV 71322000-1 "Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile" e CPV 71321000-4 "Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici".

7 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara elencata in premessa e gli elaborati progettuali sono pubblicati sul sito della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION, raggiungibile dal link <https://www.calabriefilmcommission.it/>, alla sezione Bandi e Avvisi.

Tutti gli elaborati progettuali inerenti la presente procedura di gara, sono altresì posti in visione e disponibili presso gli uffici della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION – Cittadella Regionale Jole Santelli – Località Germaneto – 88100 Catanzaro, tel. 0961-853836; pec :calabriefilmcommission@pec.it dalle ore 10:30 alle ore 13:30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

Il sopralluogo sulle aree interessate ai lavori è obbligatorio. I concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare nelle aree oggetto dell'intervento, un sopralluogo finalizzato alla conoscenza dello stato di fatto. I concorrenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Contraente, potranno eseguire ulteriori rilievi ed indagini specialistiche ritenuti necessari, purché questi siano del tipo non invasivo. L'amministrazione Contraente, dopo la pubblicazione del bando, metterà a disposizione dei partecipanti l'accessibilità nelle aree oggetto dell'intervento.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. La visita di sopralluogo, si rende necessaria al fine di valutare lo stato dei luoghi e l'accessibilità al sito interessato, ma anche per aspetti legati all'esecuzione di alcune lavorazioni specialistiche, quali il rinforzo del terreno e l'esecuzione delle fondazioni.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell'operatore economico concorrente. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La persona interessata al sopralluogo dovrà presentare il **Modello n. 8 – STUDIOS – Attestazione di sopralluogo**, debitamente compilato che, al termine del sopralluogo, sarà vistato dal delegato dell'Amministrazione contraente e dovrà essere inserito nella documentazione richiesta nei successivi paragrafi (busta virtuale “A – Documentazione Amministrativa”).

In caso di RTI, anche se non costituito, il sopralluogo è obbligatorio per la mandataria. Qualora le mandanti non partecipino al sopralluogo, dovranno rendere la dichiarazione di **“... aver delegato la mandataria all'effettuazione del sopralluogo, di cui all'Attestazione di avvenuto sopralluogo – mod. 8 - in data ____ e di essere edotta delle obbligazioni discendenti e di conformarsi ad esse, sottoscrivendolo in ogni sua parte”**. Tale dichiarazione deve essere resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i e inserita nella busta virtuale A “Documentazione amministrativa”.

Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare, non oltre i **15 (quindici)** giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, ai seguenti indirizzi di posta elettronica : info@calabriafilmcommission.it e calabriafilmcommission@pec.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo/numero di telefono/posta elettronica certificata, cui indirizzare la convocazione.

8 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 3 – comma 1/lettera p) – del D.Lgs. 50/2016, definiti nelle forme di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli i quali, ai sensi dell'art. 28 – comma 1 – del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti speciali per ciascuna delle prestazioni previste dal contratto d'appalto.

In particolare rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- Ai sensi dell'art. 48 comma 7:
 - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
 - i consorzi di cui alle lettere b) e c) sopra richiamate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- Per come specificato dall'ANAC nelle FAQ pubblicate relative alla gestione del transitorio successivo all'emanazione del nuovo codice, “i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall'art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, l'art. 216, comma 14, prevede che fino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi e, in particolare, l'art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici”, per cui:
 - i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
 - nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei contratti pubblici, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice dei contratti pubblici, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

- Ai sensi dell'art. 48 comma 8 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e) sopra richiamate, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- Ai sensi dell'art. 48 comma 4, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio e dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- Per le imprese cooptate si applica l'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;
- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori. Per quanto stabilito dall'art. 23 – comma 12 – del D.Lgs. 50/2016, l'offerente deve accettare l'attività progettuale resa nel precedente livello di Progettazione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell'art. 23 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo. Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo fatte salve le migliorie consentite riportate al punto 15. del presente Disciplinare - Criteri di valutazione.

Il progetto esecutivo dovrà altresì essere integrato con le offerte migliorative presentate in sede di gara. Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate, da parte dell'appaltatore, nel progetto esecutivo, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario.

Per la progettazione, in fase di esecuzione, è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori.

Salvo i casi di consegna d'urgenza, dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva. L'appaltatore avrà **30 gg naturali e consecutivi** per la consegna del progetto esecutivo. Scaduto tale termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale e se l'appaltatore non provvederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

La verifica di coerenza tra i due livelli di progettazione è condotta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Difatti, ai fini di accertare l'unità progettuale tra il livello della progettazione definitiva posta a base di gara e la progettazione esecutiva oggetto dell'appalto, il soggetto incaricato della verifica condotta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (organismi di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità) in contraddittorio con il soggetto esecutore della progettazione, verifica la conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo posto a base di gara. A tale contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base di gara.

L'appaltatore, entro la data perentoria indicata dal RUP, dovrà adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni dell'Organismo di verifica, pena l'applicazione della penale prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto. Qualora

l'appaltatore non ottemperi nei 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, il progetto esecutivo si considererà non meritevole di approvazione e si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 comma 4 nonché alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

In caso di risoluzione del contratto nelle ipotesi contenute nel presente paragrafo, l'amministrazione contraente interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori.

10 PRESTAZIONE DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA

Il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti relativi alla prestazione di ingegneria e di architettura di seguito definiti. A tal fine:

- a) deve essere in possesso dell'attestazione SOA per la progettazione e l'esecuzione;
ovvero
- b) deve indicare in sede di offerta il progettista di cui si avvale;
ovvero
- c) partecipare in raggruppamento con un progettista.

Se il concorrente è attestato per prestazione di progettazione ed esecuzione (caso a) deve comunque dimostrare il possesso del requisito speciale di cui all'art. 83 – comma 1 – stabilito per la progettazione nel prosieguo del presente disciplinare. Per la progettazione può quindi avvalersi dei progettisti presenti nel proprio staff tecnico (firmatari del progetto esecutivo). I soggetti dello staff tecnico espressamente incaricati della progettazione esecutiva dovranno altresì rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 nonché quelle ulteriori relative ai requisiti di nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, emanato in ottemperanza alla previsione contenuta nell'art. 24 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.

Se il concorrente è attestato per la prestazione di sola esecuzione (caso b e caso c), ovvero pur essendo attestato anche per la progettazione non possiede in parte il requisito richiesto per la progettazione, il progettista indicato (che non assume la qualifica di concorrente) ovvero raggruppato come mandante (concorrente a tutti gli effetti) è scelto tra i soggetti di cui all'art. 46 – comma 1 – D.Lgs. 50/2016, che si intende integrato con i diversi tipi societari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34.

Il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 – comma 1 – stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016.

Ai sensi dell'art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016, per l'attività di progettazione non è consentito il ricorso al sub-appalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,

misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Vige il divieto di sub-appalto anche per la relazione geologica.

11 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per tutti gli operatori economici, indipendentemente dalla prestazione che eseguono nell'ambito di un eventuale forma associativa, non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla stessa, qualora sussistano:

- le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80, del D.Lgs.. 50/16 e smi;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Inoltre, a pena di esclusione:

- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs.. 25/07/1998, n. 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui è stata comminata, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs.. 11/04/2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs.. n. 198/06;
- gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);

Ulteriori divieti di partecipazione:

- ai sensi dell'art. 48 – comma 7 – del D.Lgs.. n. 50/16, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile o in più di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in più di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete o in GEIE; in tal caso, saranno esclusi dalla gara tutti i soggetti offerenti in forma individuale e in forma raggruppata temporaneamente che si troveranno in tali situazioni, e si provvederà a comunicare la notizia di ipotesi

di reato all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del codice penale "Turbata libertà degli incanti", nonché si provvederà a comunicare i fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici;

- ai sensi dell'art. 48 – comma 7 – del D.Lgs. n. 50/16, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale "Turbata libertà degli incanti" a tali soggetti, nonché si provvederà a comunicare i fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento in materia di appalti pubblici. E' ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 45 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16, non hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere;
- non è, altresì, ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identità totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza;
- è altresì causa d'esclusione l'incorre in una delle ipotesi prescritte dall'art. 89 comma 7 del D.Lgs. 50/16, ossia se della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

N. B.

- ai sensi dell'art. 80 – comma 14 – del D.Lgs. 50/16, non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/16.
- ai sensi dell'art. 80 – comma 12 – del D.Lgs. 50/16, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. L'esclusione non si applica automaticamente all'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 89, commi 1 e 3)
- ai sensi del comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o si trovi nelle situazioni di cui al comma 5 del D.Lgs. 50/16, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- ai sensi dell'art. 80 – comma 8 – del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante valuta se le misure indicate dall'operatore economico siano sufficienti e, in tal caso, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, in caso di esclusione, ne viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Ai sensi del comma 9 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- ai sensi dell'art. 80 – comma 10 – del D.Lgs. 50/2016, se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale

durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

- *ai sensi dell'art. 80 – comma 11 – del D.Lgs.. 50/16, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*
- *ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D.Lgs.. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*
- *ai fini della dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5 lettera c) dell'art. 80 consistente nel “grave illecito professionale” si farà riferimento alle Linee Guida ANAC n. 6 approvate con la Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con la Delibera ANAC 11/10/2017, n. 1008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260. L'ipotesi di esclusione per “grave illecito professionale”, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), richiede infatti che la sussistenza del presupposto in presenza del quale deve essere disposta l'esclusione debba essere valutato dalla stazione appaltante nell'esercizio della propria discrezionalità. Difatti se l'esclusione per grave illecito professionale costituisce atto vincolato, l'accertamento del relativo presupposto necessita di una adeguata valutazione e di una congrua motivazione da parte della stazione appaltante.*

I soggetti di cui all'art. 46 – comma 1 – del D.Lgs.. 50/2016 devono inoltre possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.

In particolare:

- I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici) devono possedere i requisiti di cui all'art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;
 - essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- I soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;

- 3) i dipendenti;
- 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- I soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettere c) del codice devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) laurea in ingegneria o architettura;
 - 2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
 - organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - 1) i soci;
 - 2) gli amministratori;
 - 3) i dipendenti;
 - 4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- In caso di raggruppamenti temporanei di progettazione – art. 46 comma 1 lettera a) ed e) – i requisiti di cui all'art. 1, 2 e 3 del Decreto MIT 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE - art. 46 comma 1 lettera a) e f) - devono possedere i requisiti di cui all'art. 5 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia:
 - i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto MIT debbano essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE;
 - i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, debbano essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

12 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in

conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

12.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83 – comma 1/lettera a) – del D.Lgs. 50/16, l'offerente, **a pena di esclusione**, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività inerenti a quelle oggetto dell'appalto (progettazione, lavori); le cooperative e le società di cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale o nazionale delle cooperative.

Nel caso di operatore appartenente ad altro Stato membro, non residente in Italia, occorre dare prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. Tale prova può essere resa mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membri nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, resa in conformità al DPR n. 445/2000, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui si è residenti.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre produrre dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Regole per le forme associative

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE **ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all'attività svolta nell'ambito del RTI.**

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e smi (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio, fermo restando che in caso di consorzi stabili ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici deve esserne in possesso, ciascuna in relazione alla parte di attività che andrà ad eseguire.

12.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER ESEGUIRE I LAVORI PUBBLICI

Ai fini dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la selezione dell'operatore economico avverrà secondo le capacità economico finanziaria, tecniche e professionali di cui all'art. 83 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell'emanazione del decreto dell'ANAC ivi previsto, si applica l'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese) e il comma 2 dell'art. 12 della Legge 80/2014.

Il concorrente dovrà possedere la qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

Categoria	Declaratoria	Classe	Importo	%	Qual. obbl.	Tipologia della categoria di qualificazione
OG 1 (categoria generale)	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	IV bis	€ 4.080.745,21	46,84%	SI	Categoria prevalente
OS 30 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	IV	€ 1.969.741,29	22,61%	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%
OS 13 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	III bis	€ 1.255.800,00	14,42	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%
OS 21 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016)	FONDAZIONI SPECIALI	III	€ 741.435,00	8,51	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante
OS 28 (categoria specialistica)	Impianti termici e di condizionamento	III	€ 663.630,58	7,62	SI	Categoria scorporabile Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante

Per le categorie **scorporabili OS 13 e OS 30**, rientranti tra le SIOS con percentuale superiore al 10% dell'importo dei lavori opera il divieto di avvalimento di cui al comma 11 dell'art. 89 del Codice dei contratti pubblici e l'obbligo di qualificazione in proprio o mediante Raggruppamento Temporaneo tra Imprese.

Per le categorie **scorporabili OS 21 (SIOS) e OS 28 (specialistica)** con percentuale inferiore al 10% dell'importo dei lavori obbligo di qualificazione in proprio o subappalto qualificante, purché nei limiti dell'art. 105, co. 2, e delle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente all'appaltatore. Per le parti da subappaltare vige l'obbligo del possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 (somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie non possedute).

Regole per le forme associative ai fini dell'esecuzione dei lavori

I lavori possono essere eseguiti nelle forme consentite di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

All'interno della prestazione principale (lavori) la relativa qualificazione può essere dimostrata attraverso sub-raggruppamenti di tipo verticale ovvero di tipo orizzontale ovvero di tipo misto. Ai sensi dell'art. 48 comma 4, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di sub-raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti richiesti devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori delle categorie scorporate il mandante deve possedere il requisito previsto per tale categoria e per il relativo importo.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alla categoria scorporabile possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale fermo restando che i requisiti richiesti per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento.

Il terzo periodo dell'art. 83, co. 8, è da intendersi espulso dall'ordinamento in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20

Quanto sopra è applicabile anche nei riguardi dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g) di tipo orizzontale.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, per la mandataria vale quanto pronunciato dalla Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20 (Non deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti).

Resta ferma il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascuna impresa.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del DPR 207/2010, per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri di cui all'art. 45 comma 1, si applicano le disposizioni del concorrente singolo e di raggruppamento di tipo orizzontale. Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna di queste imprese, sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Ai sensi del comma 8 dell'art. 92 del DPR 207/2010, le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

12.3 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

Per la definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico - organizzativa relativi al servizio di ingegneria e architettura richiesto, il riferimento normativo è nell'art. 83 comma 1 lettera b) e c) e alle ulteriori previsioni richiamate nello stesso articolo. Inoltre si sono prese a riferimento le indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC recante "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria ed architettura", approvate con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Difatti, il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Ai fini della determinazione dei requisiti si è tenuto conto sia delle disposizioni riferite agli appalti di servizi e di forniture sia alle Linea guida Anac (cfr. art. 83 del Codice dei contratti pubblici - Linea guida n. 1).

Il requisito richiesto è il seguente:

- a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore al doppio dell'importo del servizio di progettazione a base di gara, ovvero non inferiore a **496.154,04 euro** (importo progettazione x 2);
- b) avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe della classificazione della prestazione professionale richieste nella presente procedura, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, per come riepilogato nella seguente tabella:
- c)

CLASSE	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI	REQUISITO RICHiesto <i>1 volta l'importo dei lavori</i>
EDILIZIA	E13	€ 4.080.745,21	€ 4.080.745,21
STRUTTURE	S03	€ 1.255.800,00	€ 1.255.800,00
STRUTTURE	S06	€ 741.435,00	€ 741.435,00
IMPIANTI	IA.02	€ 663.630,58	€ 663.630,58
IMPIANTI	IA.04	€ 1.969.741,29	€ 1.969.741,29

- d) avere svolto, negli ultimi dieci anni, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice dei contratti pubblici, relativi ai lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe della classificazione della prestazione professionale sopra individuata, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 (zero virgola sessanta) volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie della prestazione e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, per come riepilogato nella seguente tabella :

CLASSE	CATEGORIA	IMPORTO LAVORI	REQUISITO RICHIESTO <i>0,60 dell'importo dei lavori</i>
EDILIZIA	E13	€ 4.080.745,21	€ 2.448.447,13
STRUTTURE	S03	€ 1.255.800,00	€ 753.480,00
STRUTTURE	S06	€ 741.435,00	€ 444.861,00
IMPIANTI	IA.02	€ 663.630,58	€ 398.178,35
IMPIANTI	IA.04	€ 1.969.741,29	€ 1.1810844,77

Per ultimi tre anni e per ultimo decennio, anteriori la data di pubblicazione del bando di gara, si intende il periodo temporale costituito rispettivamente dai tre anni e dai dieci anni consecutivi, immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE. Per il requisito a), i tre esercizi migliori possono essere scelti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sulla GUUE.

Ai fini della valutazione dei requisiti di cui ai precedenti punti si precisa che:

- i servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- Ai fini della dimostrazione del fatturato, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico- finanziaria ad esse connesse".
- Il requisito dei servizi svolti, anche per i servizi c.d. "di punta", finalizzati alla selezione di un operatore economico specifica esperienza pregressa, in relazione ad ognuna delle classi e categorie della prestazione professionale, possono essere dimostrati sia con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, sia con incarichi di direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.
- per servizi di progettazione, devono intendersi quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge;
- in caso di prestazioni professionali per privati la certificazione è sostituita da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;
- per servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, devono intendersi quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di

regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta;

- in linea generale, per la qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale. Dovranno però avere un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”. Per come specificato nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Pertanto, per quanto rileva ai fini della presente procedura, per la categoria Impianti si dovrà necessariamente fare riferimento alla stessa destinazione funzionale corrispondente alla prestazione professionale richiesta;

Ai fini della dimostrazione del requisito richiesto si possono presentare i seguenti casi:

Imprese attestata SOA per prestazioni di progettazione e costruzione

Esse devono dimostrare i suddetti requisiti attraverso il proprio staff di progettazione. Qualora siano in parte carenti dei requisiti è necessario che indichino o raggruppino temporaneamente un progettista qualificato (per progettista qualificato si intende uno dei soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici). Ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti, l'impresa può sommare i propri requisiti con quelli posseduti dal progettista indicato o raggruppato con le seguenti prescrizioni:

- **se il progettista è indicato o raggruppato** i requisiti di cui ai punti a), b) e c) devono essere posseduti cumulativamente dal proprio staff e dal progettista indicato (RTC). Il progettista indicato o raggruppato può anche essere costituito nelle forme del RTP (raggruppamento temporaneo di progettisti già costituito o da costituire). Le quote del RTP sono liberamente ripartite. Nell'ambito dei requisiti spesi dal RTP, il mandatario dovrà essere in possesso dei requisiti nella misura non superiore al 60. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

1. Imprese attestata SOA per prestazioni di sola esecuzione ovvero per prestazioni di progettazione ed esecuzione ma carenti del requisito per la progettazione.

In tal caso, i suddetti requisiti per la prestazione professionale attinente il servizio di ingegneria e di architettura devono essere posseduti attraverso il progettista indicato ovvero raggruppato, del quale il concorrente si avvarrà per la progettazione.

Il progettista indicato o raggruppato sarà uno dei soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del Codice dei contratti pubblici. Il progettista indicato o raggruppato deve possedere interamente i requisiti di cui ai punti a) b) e c).

Ai sensi dell'art. 4 secondo periodo del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti **temporanei di progettisti, costituiti nella forma di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Per quanto attiene il servizio di progettazione, come da consolidata giurisprudenza, non sussiste l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione al RTP e quote di esecuzione. (Cons. Stato, Ad. plen., 30 gennaio 2014 n. 7) *“fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara; c) rimane inteso, in entrambi i casi, che le norme in questione continuano ad esprimere un precetto imperativo da rispettarsi a pena di esclusione e sono dunque capaci di eterointegrare i bandi silenti”*.

E' necessaria, pertanto, l'indicazione della quota di esecuzione del servizio ciò al fine di consentire alla stazione appaltante di **poter verificare il possesso dei requisiti in capo a ciascun partecipante al raggruppamento per la quota che il partecipante autonomamente ha dichiarato di voler assumere.**

Da quanto sopra, ne deriva che ciascun componente il raggruppamento non potrà dichiarare di poter assumere servizi o parti di servizio per importi superiori ai requisiti dichiarati e posseduti ai fini della partecipazione alla procedura. In altre parole, **si ribadisce la necessità della concordanza tra quote di qualificazione** (percentuali minime che ogni soggetto deve dimostrare di possedere per accedere alla procedura di gara) **e quote di esecuzione della progettazione** che ogni componente il raggruppamento dichiara di voler assumere, **principio che è alla base della ratio dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

Quanto sopra con riferimento al solo requisito di cui alla lettera b). Il requisito relativo al fatturato può essere dimostrato cumulativamente dal RTP a prescindere dalla qualificazione posseduta dal professionista.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, per non determinare situazione di disparità di trattamento e anche per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettere a), b) e c), possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Ai sensi dell'art. 46, co. 2 del Codice dei contratti pubblici, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

12.4 STRUTTURA OPERATIVA PER L'ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il progettista qualificato (impresa con proprio staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato), ai fini della partecipazione alla presente procedura, deve mettere a disposizione una struttura operativa di figure professionali dedicate allo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, nominativamente indicate.

A tale scopo, il progettista, in sede di offerta, dovrà nominativamente indicare le figure professionali in possesso di Laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,

ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Per ciascuna figura professionale, nominativamente individuata, dovrà essere reso noto il rapporto professionale intercorrente con il progettista qualificato.

Di seguito è descritta la composizione minima della struttura operativa richiesta dall'amministrazione contraente.

N.	Figura professionale	Esperienza/attività
1	Ingegnere/Architetto	Coordinatore della Progettazione e Responsabile della Integrazione delle Prestazioni Specialistiche
2	Ingegnere	Progettazione strutturale di edifici complessi
3	Ingegnere	Progettazione impiantistica termo-meccanica, idrico-sanitaria ed antincendio
4	Ingegnere	Progettazione impiantistica elettrica e speciale
5	Architetto	Progettazione architettonica di edifici e opere complesse
6	Ingegnere/Architetto	Coordinatore della sicurezza nei Cantieri in Fase di Progettazione delle Opere
7	Geologo	Geologo
8	Consulente Specialista	Consulente Specialista nella progettazione ed allestimento di strutture di produzione audio-visiva

Qualora la figura del geologo non rientra nell'organigramma dell'operatore economico partecipante, ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, potrà essere inserito nel raggruppamento temporaneo (RT), con l'operatore economico partecipante, con il solo obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e quelli strettamente connessi alla propria figura professionale e di conseguenza nell'atto di impegno alla costituzione del RT non deve essere indicata alcuna quota di esecuzione del servizio (**che nella sua unicità sarà espletato al 100% dall'operatore economico**), ma semplicemente il ruolo che andrà a ricoprire nel Gruppo. Anche per il giovane professionista non andrà indicata alcuna quota di esecuzione del servizio.

E' considerato presente nell'organigramma, qualsiasi soggetto che è componente di una associazione tra professionisti, socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria, che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM n. 263/16, con riferimento anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

I professionisti indicati nel gruppo di lavoro dovranno, in caso di aggiudicazione, rendere opportuna dichiarazione in ordine alla moralità individuale e professionale. Le stesse saranno oggetto di verifica ai sensi del DPR 445/2000.

Non è possibile indicare lo stesso soggetto per più di una delle attività richieste.

La proposta di struttura operativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come singolo operatore economico (sia esso indicato o raggruppato);
- dal rappresentante legale del capogruppo, nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE già costituiti (sia esso indicato che raggruppato);
- dai tutti i rappresentanti legali nel caso di progettista qualificato come RTP, Consorzi Ordinari, GEIE costituendo (sia esso indicato che raggruppato);
- dal rappresentante legale, nel caso di progettista qualificato come Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, nel caso di progettista qualificato come Studio Associato.

La proposta della Struttura Operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

La proposta della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dagli stessi componenti della struttura operativa, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

Tra i componenti della Struttura Operativa dovrà, inoltre, essere indicato, a pena di esclusione, il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione dell'affidatario dell'incarico ed il mantenimento dei requisiti richiesti.

13. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E ACCETTAZIONI CONDIZIONI ED IMPEGNI

L'operatore economico concorrente dovrà dichiarare ed accettare le condizioni ed impegni di seguito elencati, da rendere sotto forma di autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000. Pertanto, deve:

1. dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici;
2. dichiarare di non essere stato destinatario, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, dei provvedimenti previsti dall'art. 44 comma 11 del D.Lgs.. 25/07/1998, n. 286 recante "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3. dichiarare di non essere incorso, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, nella sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs.. 11/04/2006 n.198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", fatto salvo il caso in cui sia stata raggiunta una conciliazione ai sensi degli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, dello stesso D.Lgs.. n. 198/06;
4. dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.. 50/2016, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Inoltre, Per i progettisti di cui all'art. 46, co. 1, del D.Lgs.. 50/2016 dichiara i seguenti dati:
 - per i professionisti singoli o associati, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento sia al professionista che a tutti i professionisti associati;
 - per le società di professionisti, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.. 50/2016 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci, organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;
 - per le società di ingegneria, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs.. 50/2016 oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016; i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
 - per i consorzi stabili, dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
5. dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata avendo preso atto e tenuto conto per la sua formulazione:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere svolto il servizio ed eseguiti i lavori;
 - b) delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dall'ottemperanza alle normative di settore che regolano il servizio, nonché di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
6. impegnarsi ad accettare l'eventuale avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura per come previsto all'art. 8, co. 1, lett. a) della L. 120/2020;
 7. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara, nei capitolati, nello Schema di contratto e nei documenti allegati alla procedura di gara, ivi compresi eventuali chiarimenti resi, prendendo atto di quanto ivi indicato e di accettarne il contenuto e, quindi, le norme che regolano la procedura di gara nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
 8. qualora l'amministrazione contraente si avvalga della facoltà di affidamento dei servizi e/o dei lavori analoghi previsti nella presente procedura, si impegna già da subito, senza condizioni o riserva alcuna, ad accettarne l'esecuzione;
 9. per quanto stabilito dall'art. 23 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 l'offerente deve accettare l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione;
 10. dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali del progetto definitivo posto a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione del contratto e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta di tutte le circostanze generali e particolari per la formulazione del prezzo offerto e di avere giudicato i lavori realizzabili, i prezzi dell'appalto remunerativi tali da consentire il ribasso offerto; di avere altresì effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di personale, attrezzature e mezzi adeguati per la realizzazione degli interventi, nonché per la corretta gestione dell'impianto, in tutte le fasi gestionali individuate;
 11. impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare all'Amministrazione contraente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, in adempimento alla previsione di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016;
 12. dichiarare di essere a conoscenza che, ai fini della stipula del Contratto deve presentare apposita polizza di assicurazione per responsabilità professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori;
- Per gli operatori economici fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui alla l. 190/2012
13. dichiarare di essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la

propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

14. dichiarare l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. indicare il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs.. 50/2016;
16. autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.. 50/2016;
17. dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

18. di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiarare di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
19. dichiarare di usufruire dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e quindi di avere diritto alla riduzione della garanzia di cui agli articoli 93 e 103 del D.Lgs.. 50/2016.

Tali dichiarazioni devono essere rese, compilando preferibilmente il Modello n. 3 – *Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni* (messo a disposizione da questa Stazione Appaltante):

- dall'operatore economico che partecipa singolarmente;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14. AVVALIMENTO

È fatto salvo l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, nel pieno rispetto delle modalità di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per le categorie dei lavori OS13 e OS30, in quanto rientranti nell'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS) definito dal Decreto MIT n. 248/2016 e superiore al 10% dell'importo dei lavori, per come stabilito dal comma 11 dell'art. 89, non è ammesso l'avvalimento.

Il comma 1 dell'art. 89 fa espresso riferimento alla possibilità di applicare l'istituto ai requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettera b) e c), ossia ai requisiti di capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali. E' esclusa quindi la possibilità di ricorrere all'avvalimento per il requisito di idoneità professionale richiesto nella presente procedura relativo all'iscrizione alla Camera di Commercio.

Parimenti è esclusa la possibilità di ricorrere all'avvalimento per il requisito richiesto di cui all'art. 87 relativo alle norme di qualità e di gestione ambientale, in quanto, come quelli di carattere generale di cui all'art. 80 del codice, sono requisiti strettamente personali, connotati da un'intrinseca natura "soggettiva", in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

Ai sensi del comma 1, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione sottoscritta dalla impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Nella dichiarazione dovrà essere fatto esplicito riferimento disporrà dei mezzi necessari con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, mettendo a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la **durata dell'appalto**. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara (art. 89 comma 5). E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto (art. 89 comma 6). Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89 comma 7).

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 8 D.Lgs..

50/2016). In caso di avvalimento per le categorie scorporate (ove ammesso) il concorrente dovrà allegare anche l'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria (art. 89 comma 1).

15. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per l'importo di cui alla Deliberazione ANAC del 21 dicembre 2016 n. 1377 e di seguito riportato, scegliendo tra le modalità previste nella suddetta deliberazione, secondo le istruzioni operative fornite dalla suddetta Autorità, queste ultime da verificare sotto la responsabilità dei concorrenti, riportate sul sito dell'autorità anticorruzione.

La ricevuta di pagamento, da allegare in originale all'offerta, dovrà contenere il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il contributo a carico del partecipante è di € 200,00 (euro duecento/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base di criteri oggettivi inerenti aspetti qualitativi e ambientali connessi all'oggetto dell'appalto e indicati nel prosieguo del presente disciplinare di gara.

Ai sensi del comma 10 bis dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, il punteggio economico è fissato al 30% del punteggio complessivo.

Gli elementi, i criteri ed i punteggi di seguito elencati sommano complessivamente punti 100. Il predetto punteggio sarà attribuito sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi di seguito elencati. Le offerte verranno valutate di elementi di natura qualitativa e quantitativa (elemento prezzo sui lavori e sui servizi di ingegneria e architettura), a cui sono stati cumulativamente assegnati i relativi punteggi massimi di seguito descritti.

- **elementi di natura qualitativa** – Punteggio cumulativo massimo 70/100
- **elementi di natura quantitativa** – Punteggio massimo 30/100

Ai sensi del comma 14 dell'art. 95 del codice, non sono ammesse varianti al progetto definitivo posto a base di gara¹⁰.

¹⁰ **Le varianti consistono in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 95 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'individuazione dei relativi requisiti minimi (punto b) della citata disposizione), che segnano i limiti entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall'amministrazione, pur tuttavia consentito.**

Saranno oggetto di valutazione ai fini dell'apprezzamento del pregio tecnico e dell'attribuzione del relativo punteggio le soluzioni tecniche migliorative che il concorrente esporrà in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Gli aspetti inerenti la possibilità di presentare le migliori sono definiti nel prosieguo del presente disciplinare di gara, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'amministrazione e l'alterazione dei caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

Per il criterio quantitativo relativo all'elemento prezzo, il prezzo più basso sarà determinato, per la parte relativa ai lavori dall'offerta mediante ribasso unico percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara e ribasso unico percentuale sull'importo dei servizi di architettura e ingegneria.

Le migliori oggetto della valutazione in sede di offerta tecnica non rappresentano elemento di valutazione dell'offerta economica.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata applicando il metodo aggregativo- compensatore. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_{i=1}^n [W_i * V(a)_i] \text{ dove:}$$

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i), per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e quantitativo, elencati nella tabella del paragrafo successivo, denominata "Criteri di valutazione".

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio di natura qualitativa sono determinati come di seguito indicato:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale, da parte di ogni commissario, del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali riportati nella tabella riportata di seguito, denominata "Descrittori livello prestazione";
- b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;

f) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

E' prevista la soglia minima del punteggio dell'offerta tecnica (soglia di sbarramento). Qualora il punteggio tecnico, senza riparametrazione alcuna, attribuito dalla Commissione dovesse essere inferiore alla soglia **stabilita di punti 50**, non si procederà all'ammissione dell'offerente e all'apertura dell'offerta economica

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. **Non è prevista la doppia riparametrazione. Si procederà a riparametrare i punteggi al criterio.**

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE*	VALORI
Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,80
Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

* Per ogni descrittore è fissato un valore; ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuibili. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

I coefficienti $V(a)_i$ da assegnare ad ognuno dei sub - criteri di natura quantitativa sono determinati in base alla formula come di seguito indicata:

$$V(a)_i = R(a)_i / R_{max}$$

Dove

$V(a)_i = R(a)_i$ = ribasso unico percentuale (di cui all'offerta economica), offerto dall'iesimo concorrente;

R_{max} = ribasso unico percentuale (di cui all'offerta economica), massimo offerto.

Il coefficiente $V(a)$ sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

Con riferimento al Criterio Quantitativo (Offerta Economica), sarà effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale - somma dei punteggi dei sub-criteri - più alto il massimo punteggio previsto (pp. 30) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

17. CRITERI DI VALUTAZIONE

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, gli elementi dell'offerta tecnica che concorreranno alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono basati su criteri oggettivi, scelti tra gli aspetti qualitativi, ambientali connessi all'oggetto dell'appalto.

Nella tabella seguente sono riportati i criteri e i relativi sub-criteri, con i relativi pesi ponderali e sub-pesi.

CRITERI QUALITATIVI	SUB CRITERI QUALITATIVI	SUB PESI	PESI
A. – PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA <i>(desunta dall'avvenuta esecuzione di un numero massimo di tre servizi ritenuti significativi della propria capacità professionale)</i>	A.1 – Similitudine con il progetto di che trattasi – Saranno valutati positivamente i progetti che sono ritenuti simili in termini di contenuti progettuali e di tipologia	5	15
	A.2 – Risoluzione di problematiche particolari – Saranno valutati positivamente i progetti che evidenziano un grado di complessità delle opere progettate il più elevato possibile in termini di tecniche e tecnologie innovative	5	
	A.3 – Soluzioni adottate finalizzate ad un maggiore efficientamento tecnologico e strutturale – Saranno valutati positivamente i progetti che hanno previsto soluzioni migliorative e/o innovative dal punto di vista tecnologico e strutturale	5	
B. – ASPETTI QUALIFICANTI IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	B.1 – Gestione e controllo della progettazione esecutiva – Gestione manageriale della commessa e di tutte quelle attività che comportano l'organizzazione relativa all'esecuzione del servizio nonché giudizio relativo alla specializzazione ed al grado di esperienza dei componenti di cui si costituisce il gruppo di lavoro	5	5
C. – ASPETTI QUALIFICANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI	C.1 – Organizzazione e gestione del cantiere – Migliorie afferenti le fasi di organizzazione del cantiere e delle condizioni e misure di sicurezza rispetto a quelle previste nel piano di sicurezza e di coordinamento del progetto definitivo	4	45
	C.2 – Sostenibilità ambientale dell'opera – Migliorie volte al risparmio energetico, riduzione delle emissioni di CO2.	5	
	C.3 – Esecuzione delle lavorazioni – Miglioramento della qualità dei materiali e delle forniture da destinare all'esecuzione dei lavori per le componenti edilizie ed impiantistiche	5	
	C.4 – Componenti Strutturali – Soluzioni migliorative delle componenti strutturali (fondazionali ed in elevazione, prefabbricate e realizzate in opera) e di consolidamento dei terreni	10	
	C.5 – Durabilità ed efficienza – Migliorie afferenti l'incremento dell'efficienza delle prestazioni e la durabilità dell'opera per le componenti edilizie ed impiantistiche con riferimento all'obiettivo di riduzione dei costi di manutenzione.	8	
	C.6 – Progetto Architettonico– Elementi architettonici migliorativi per gli aspetti compositivi	5	

	architettonici e materici per quanto attiene agli Edifici ed alle Aree Esterne ed alle relative sistemazioni esterne		
	C.7 – Layout ed Organizzazione degli Spazi – Elementi di layout migliorativi per gli aspetti organizzativi degli spazi previsti dal progetto definitivo	8	
D. – CRITERI AMBIENTALI MINIMI	D. 1 - Criteri premianti – Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con riferimento ai punti 2.4 e 2.5 di cui al D.M. 11/10/2017 (CAM)	5	5
Totale punteggio criteri qualitativi			70

CRITERI QUANTITATIVI	SUB CRITERI QUANTITATIVI	SUB PESI	PESI
E. – OFFERTA ECONOMICA	E.1 – Ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi, relativo ai lavori, posto a base di gara	25	30
	E.2 – Ribasso unico percentuale sui servizi di ingegneria ed architettura	5	
Totale punteggio criteri quantitativi			30
TOTALE PUNTEGGIO			100

La mancata presentazione dell'Offerta tecnica sarà considerata causa di esclusione per indeterminatezza della stessa. Nel caso l'Offerta Tecnica sia parziale per la mancata presentazione di proposte migliorative relativamente ad uno elemento di valutazione (Criterio o sub criterio), al predetto elemento di valutazione sarà attribuito inderogabilmente un punteggio pari a "zero". di mancata

La descrizione dei sub-criteri e delle modalità di rappresentazione nell'ambito dell'offerta tecnica è dettagliata nel prosieguo del presente disciplinare.

18. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 05/10/2022**.

Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A. **Busta virtuale A** – Documentazione amministrativa;

- B. **Busta virtuale B** – Offerta tecnica;
 C. **Busta virtuale C** – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

Le offerte dovranno essere presentate entro il termine previsto dal bando di gara, pena la loro irricevibilità e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono definite dal Sistema secondo quanto specificato nel presente disciplinare.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta tecnica ed economica in busta diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- Indice completo del contenuto della busta virtuale;
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.
- **Domanda di partecipazione (Modello n. 1 – STUDIOS - Domanda di partecipazione)** sottoscritta, **a pena esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, nella quale chiede di partecipare alla gara, indicando gli estremi anagrafici e fiscali e qualificandosi ai sensi dell'art. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016 e smi. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena esclusione**, originale o copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che:
 - ✓ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, **a pena esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - ✓ nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (dovranno rendere le dichiarazioni di cui al **Modello n. 7 – STUDIOS -Dichiarazioni Reti di imprese**:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Ai fini della progettazione esecutiva dovrà essere dichiarato alternativamente:

- a) di partecipare come impresa in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione con staff tecnico in possesso dei requisiti richiesti;
- b) l'indicazione dei soggetti qualificati di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dei quali ci si avvale per la progettazione esecutiva;
- c) la partecipazione in raggruppamento temporaneo con soggetto qualificato di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Per i soggetti di cui all'art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Imposta di bollo sulla domanda:

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato come di seguito:

- tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT33T0200804404000103798113** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal servizio@e.bollo, ovvero del bonifico bancario.

In alternativa:

- il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Oppure

- mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
 - Campo 4 - della denominazione o ragione sociale, sede sociale, codice fiscale del concorrente;

- Campo 5 - dei dati identificativi della stazione appaltante: **Fondazione Calabria Film Commission C.F. 97050380795**;
 - Campo 6 – ufficio o ente codice TDE
 - Campo 11 - del codice tributo: 456T;
 - Campo 12 - della descrizione del pagamento: Imposta di bollo per l'affidamento della *“Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli Studios di Lamezia Terme”*;
- **Documento di gara unico europeo in formato elettronico**, consistente nella **dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta, indicandole specificatamente:
- a) tutte le informazioni richieste quali il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, ecc.;
 - b) di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80, del D.Lgs. 50/16 e smi;
 - c) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - d) di soddisfare i criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto stabilito nel presente disciplinare di gara;
 - e) di soddisfare i criteri di selezione relativi di cui all'art. 87 D.Lgs. 50/2016;
 - f) in caso di ricorso al subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dichiara che intende avvalersi del subappalto, e secondo le limitazioni imposte dalla specificità dell'appalto e dallo stesso art. 105 e indica i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, indicandone le rispettive percentuali rispetto all'importo delle singole prestazioni e rispetto all'ammontare rispetto all'importo contrattuale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti e dichiarati da tutti gli operatori economici che concorrono alla selezione ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016, da tutti i consorziati facenti parte del consorzio stabile o del consorzio di cooperative. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Dlgs l'impresa ausiliaria dovrà dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e il possesso dei pertinenti criteri di selezione oggetto di avvalimento. I requisiti di cui all'art. 80 devono essere dichiarati anche dalla terna dei subappaltatori. Se si ricorre al subappalto qualificante il subappaltatore deve rendere anche le dichiarazioni inerenti il possesso della qualificazione ad eseguire i lavori pubblici per la categoria scorporata oggetto del subappalto.

In particolare, il concorrente compila il **DGUE**, preferibilmente, secondo il **Modello n. 2 - STUDIOS - DGUE**, (messo a disposizione da questa Stazione Appaltante) di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
 Informazioni già inserite dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, ed inoltre compila la sezione A per dichiarare il possesso dell’attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) relativo alla idoneità professionale di cui par. 12.1 del presente disciplinare.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 13, compilando il **Modello n. 3 – STUDIOS - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni;**
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6. PASSOE dell’ausiliaria;

N.B. : in caso di avvalimento occorre allegare originale o copia autentica conforme del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. A pena di nullità, il contratto deve contenere la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 11 del presente Disciplinare di Gara (Sez. A- B- C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 12.1 del presente disciplinare;

- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo ai requisiti di qualificazione per eseguire Lavori Pubblici di cui al par. 12.2 e requisiti per la Progettazione 12.3 del presente disciplinare;
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 12.3, lett. b) e c), e par. 13, del presente disciplinare, compreso la composizione della struttura operativa, indicando specificatamente tutti i professionisti (dati personali, iscrizione all'albo, attività prestata nella struttura, ecc.), ed indicando, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa singolarmente;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le attestazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 possono essere rese personalmente da ciascuno dai seguenti soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, ossia:

- a) per le imprese individuali: titolare e direttori tecnici;
- b) per le società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- d) altro tipo di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione ivi compresi institori e procuratori generali;
 - membri degli organi con poteri di direzione e/o di vigilanza;
 - soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e/o di controllo;

- e) società con meno di quattro soci: direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza; In tutti i casi:
- f) soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara;

N.B. : non si dispone l'esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80, e quindi non si applica il divieto, quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, oppure in caso di revoca della condanna medesima.

- **dichiarazione** sostitutiva contenete le dichiarazioni di cui al paragrafo 13 del presente disciplinare, redatta preferibilmente, secondo il **Modello n. 3 - Dichiarazioni integrative e accettazioni condizioni ed impegni**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti, non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena esclusione** accetta tutti gli impegni di cui al paragrafo 7 del presente disciplinare; Nel caso di concorrente sotto forma plurisoggettiva - RTI, GEIE, Consorzio ex art. 45 comma 2 lettera e) D.Lgs. 50/2016- tale dichiarazione dovranno **essere sottoscritte congiuntamente da tutti i componenti**;
- **a pena esclusione, garanzia** a corredo dell'offerta, di importo pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ossia pari a **€ 179.188,58** costituita secondo le forme di cui all'art. 93 del Codice.

N.B. : nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà allegare, a pena esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale attesta il possesso delle certificazioni possedute per usufruire delle riduzioni, specificando, con riferimento preciso le tipologie delle certificazioni possedute, il valore delle riduzioni (in alternativa può anche essere allegata la copia conforme all'originale delle certificazioni possedute).

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC. La mancata comprova di detto pagamento sarà **causa di esclusione**.
- **PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Delibera ANAC n. 157 del 17.2.2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera;
- **Attestazione di avvenuto sopralluogo** (Modello n. 8 - Attestazione di sopralluogo);
- **Dichiarazione d'impegno dei componenti della struttura operativa** (Modello n. 6 - Dichiarazione Componenti gruppo di lavoro);
- **per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, a pena esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica/conforme, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, a pena esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti, a pena esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica/conforme, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e dichiarazione in cui si indicano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, a pena esclusione**, indica (Modello n. 4 - Atto di impegno di cui all'art. 48 D.Lgs. 50_2016 (RTC)), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione, l'operatore economico al quale sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di mandatario; quest'ultimo stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti, impegnandosi in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; indica la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi; si impegna a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile; indica le parti delle prestazioni contrattuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- **nel caso di raggruppamenti temporanei di progettisti (RTP)**, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, indicare tutti gli elementi necessari a identificare i componenti del raggruppamento e le quote di partecipazione e di esecuzione, e necessariamente, ai sensi dell'art. 4 secondo periodo del Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263, di indicare il **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista (*Modello n. 5 - Atto di impegno per RTP*);
- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, indica (*Modello n. 7 - Dichiarazioni Reti di imprese*) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- *quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, a pena di esclusione:
 - ✓ copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - ✓ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - ✓ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 a pena esclusione:
 - ✓ copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, a pena esclusione:
- ✓ copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- (oppure)
- ✓ copia autentica/conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - o le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

I singoli documenti dovranno essere inviati in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione di rete di imprese Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE "B" – OFFERTA TECNICA

La busta virtuale "B – Offerta Tecnica" deve essere conforme, a pena d'esclusione, alle forme e modalità indicate nel prosieguo del presente disciplinare. Nella busta virtuale deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, a pena di esclusione.

Il pregio tecnico verrà valutato sulla base degli elementi di seguito dettagliati inerenti l'oggetto dell'appalto con specifico riferimento all'attività di progettazione e di realizzazione dell'opera.

In linea generale si fa presente che, laddove il criterio riguarda la proposizione di soluzioni migliorative, le migliori proposte non dovranno comportare la richiesta di nuove autorizzazioni ovvero non dovranno comportare la necessità di modificare le autorizzazioni già ottenute. Le migliori proposte dovranno apportare modifiche qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza che si configurino come varianti.

La documentazione prodotta dovrà pertanto permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili.

Le offerte migliorative potrebbero implicare una variazione delle lavorazioni poste a base di gara, in termini qualitativi ovvero l'introduzione di una lavorazione nuova.

Per quanto riguarda l'eventuale modifica quantitativa, si fa presente che non sono ammesse soluzioni migliorative che consistano in opere aggiuntive rispetto a quelle poste a base di gara e che non incrementino la qualità della prestazione richiesta. Ciò in ossequio al principio introdotto dal comma 14 bis dell'art. 95 del codice. Ossia non sono ammesse mere aggiunte quantitative alle prestazioni richieste nei capitolati posti a base di gara che non ne migliorino la qualità, per cui la costruzione progettuale di base rimane inalterata ma viene solo ampliata quantitativamente in alcuni suoi aspetti.

La soluzione migliorativa proposta potrà quindi determinare la necessità di inserire nuove voci di lavorazioni o la modifica di voci già esistenti. In tal caso nell'offerta tecnica debbono essere indicate le nuove voci di elenco prezzo, che possono essere integrative (se si riferiscono a nuove lavorazioni) o sostitutive (se riferite a lavorazioni già previste per le quali si offrono soluzioni migliorative).

L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata di tutti gli elementi qualitativi riportati in maniera esaustiva nell'articolo “Criterio di aggiudicazione”.

La documentazione prodotta dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate e il riconoscimento dei vantaggi da queste riproducibili. Il concorrente dovrà descrivere gli elementi tecnici di dettaglio e le modalità di realizzazione producendo tutti gli elaborati descrittivi, grafici e tecnici di dettaglio necessari per verifica dell'adeguatezza della miglioria proposta. Il concorrente dovrà produrre anche uno specifico elaborato contenente le voci di elenco prezzi delle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle migliorie prodotte. Tali voci potranno essere voci integrative o sostitutive di quelle di progetto e pertanto dovranno essere contrassegnate con un codice che le identifichi univocamente. La voce di prezzo dovrà contenere la descrizione di ogni componente, anche accessorio, le relative prestazioni tecniche, le modalità di posa e montaggio, la descrizione di ogni onere e lavorazione per dare l'opera compiutamente eseguita. Non dovrà essere indicato il prezzo, ma solo l'unità di misura. Il concorrente dovrà produrre, per ogni sub-criterio, uno specifico elaborato nel quale dovranno essere dettagliate le soluzioni migliorative proposte. Ciascuna relazione prodotta dovrà essere costituita da un massimo di 10 pagine in formato A4 (utilizzare il Times New Roman 10). Il numero complessivo di elaborati grafici massimo ammissibile, per ciascun sub-criterio, non dovrà essere superiore a 50. Tutta la documentazione, dovrà essere inserita in un'unica cartella e quella relativa a ciascun sub-criterio deve essere immediatamente riconoscibile. Tutta la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Offerta tecnica Busta B> ed essere sottoscritta con firma digitale.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “C” – OFFERTA ECONOMICA

La Busta virtuale “C – STUDIOS - Offerta economica” dovrà contenere, a pena esclusione, l'offerta economica predisposta secondo il *Modello n. 9 – Offerta economica*.

La dichiarazione d'offerta (predisposta secondo l'allegato “Modello 9 – STUDIOS - Offerta economica”), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore, dovrà riportare l'indicazione dei ribassi percentuali, unici ed incondizionati, sugli importi posti a base di gara (pari ad € 8.711.352,09 per i lavori e ad € 248.077,02 per i servizi di

architettura ed ingegneria) al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 107.245,23 per i lavori), espressi in cifre ed in lettere.

N.B. : I ribassi offerti sui prezzi complessivi dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria dovranno essere riportati nelle corrispondenti righe del Modello n. 9 - offerta economica.

L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità, trattandosi di appalto a corpo, non hanno alcuna efficacia contrattuale e nessun effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile (vedi *Modello n. 9 – STUDIOS - Offerta economica*).

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese.

Ai fini dell'aggiudicazione, il prezzo dei lavori sarà determinato non tenendo conto della proposta migliorativa, "...pena altrimenti la disomogeneità delle basi su cui la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le proprie valutazioni e l'impossibilità di determinare il corrispettivo finale nel caso in cui la medesima stazione appaltante non accetti le migliorie".

Per quanto riguarda le soluzioni migliorative relative ai lavori oggetto della valutazione tecnica, il concorrente dovrà allegare nell'offerta economica un computo metrico estimativo dell'offerta migliorativa indicante i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Computo offerta migliorativa Busta C> ed essere sottoscritto con firma digitale.

L'offerta economica dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione del concorrente di impegno ad eseguire tutte le migliorie presentate in sede di offerta tecnica e quantizzate dal punto di vista economico nell'offerta economica. Gli oneri economici rivenienti dalle migliorie offerte sono a carico del concorrente e trovano quindi compensazione, all'interno dell'offerta economica presentata. Esse sono da considerarsi come "opere da eseguirsi a corpo" che rimangono ad esclusivo carico dell'impresa concorrente.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichirazione impegno esecuzione migliorie Busta C> ed essere sottoscritto con firma digitale.

In caso di aggiudicazione le soluzioni migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse e adeguatamente dettagliate nel progetto esecutivo, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno alcun effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

L'accettazione solo di alcune migliorie non avrà alcun effetto sull'offerta economica e l'aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto di base per la parte ritenuta non migliorativa.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo valore negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo.

Inoltre l'elenco dei prezzi unitari è parte del contratto anche sulla scorta della necessità che in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni per le quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, e debbano quindi essere preventivate a misura. Nel predetto caso, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

Per quanto concerne le offerte migliorative dei lavori, il computo metrico estimativo del progetto esecutivo, per come previsto dall'art. 41 del DPR 207/2010, verrà redatto sulla base dell'elenco prezzi integrato con gli ulteriori prezzi delle offerte migliorative accettate dalla commissione giudicatrice. In particolare, nella redazione del computo metrico, le nuove voci di elenco prezzi proposte dall'affidatario in aggiunta a quelle di progetto, saranno aggiunte con quantità pari ad uno ed importo pari a zero, mentre quelle in sostituzione con le medesime quantità e importo dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Per come stabilito nell'art. 95, comma, 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica, a pena di esclusione, l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (sono escluse le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale) - (vedi Modello n. 9 – Offerta economica).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Saranno considerate esclusivamente le percentuali di ribasso espresse in lettere e fino la terza cifra decimale; qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque, saranno considerate le cifre fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

Tutte le indicazioni non dovranno contenere abrasioni o cancellature e qualsiasi correzione dovrà essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta medesima.

Si procederà all'esclusione dalla gara anche nei seguenti casi qualora l'offerta economica:

- non sia separata dalla restante documentazione (documentazione amministrativa e offerta tecnica);
- risulti mancante, in ogni singola pagina compilata, della sottoscrizione del concorrente, nella persona del legale rappresentante o del procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, qualora l'offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale autorizzato di tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito, qualora l'offerta non sia sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore speciale autorizzato ai sensi di legge dell'operatore economico mandatario;
- non rechi l'indicazione dell'offerta, oppure rechi l'offerta in aumento, e/o rechi l'indicazione in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre;

- contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione Appaltante.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e la percentuale di ribasso espressa in lettere, prevarrà quello in lettere.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, in ordine a tutti gli elementi costituenti l'offerta economica.

I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di **180 (centottanta)** giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo richiesta di proroga.

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

22. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante; a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Esse potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata, l'originale o copia conforme della relativa procura.

Devono inoltre essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli sopra riportati, predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Fondazione Calabria Film Commission, disponibili all'indirizzo internet <https://www.calabriafilmcommission.it/>

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), essere sottoscritta con firma digitale ed inserita nella relativa busta virtuale secondo le indicazioni fornite in precedenza.

La Fondazione Calabria Film Commission, non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su siti internet diversi da quelli ufficiali indicati nel bando, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.

Si precisa che la modulistica dovrà essere adattata dal concorrente in relazione alle proprie condizioni specifiche e a quanto richiesto dal presente disciplinare e dal bando di gara.

23. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

La verifica della correttezza della documentazione amministrativa, la valutazione delle offerte è demandata ad una **Commissione di gara**, nominata anche ai sensi dell'art. 77 del Dlgs 50/2016, composta da un numero dispari di componenti, esperti nelle materie attinenti l'appalto in oggetto. Sarà nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Trattandosi di procedura in modalità telematica, la Commissione procederà, in seduta riservata, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata, a sbloccare la documentazione contenuta nelle buste virtuali “B – offerte tecniche” e, con successive sedute riservate, alla valutazione tecnica delle offerte ed all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnico-qualitativi nonché allo sblocco, in seduta pubblica virtuale, delle buste virtuali “C – offerte economiche” e all'attribuzione del relativo punteggio, fino alla proposta di aggiudicazione (artt. 32 e 33 Dlgs 50/2016).

La prima seduta avrà luogo in data che sarà comunicata con congruo anticipo mediante avviso pubblicato sul sito della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION all'indirizzo: <https://www.calabriafilmcommission.it/>

Le sedute pubblica, se necessario, saranno aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sistema, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

La Commissione di gara procederà, nella prima seduta a verificare la ricezione delle offerte collocate sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta.

Successivamente la commissione di gara, procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto 24;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione può sospendere la seduta qualora le attività non possano proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti o per altre cause debitamente motivate; in tal caso fissa la data e l'ora di convocazione della nuova seduta pubblica.

Eventuali successive sedute saranno comunicate con congruo anticipo mediante avviso pubblicato sul sito della FONDAZIONE CALABRIA FILM COMMISSION al sito: <https://www.calabriafilmcommission.it/>

La Commissione di gara procederà a comunicare l'esito delle verifiche, quindi per ogni concorrente ammesso, procederà all'apertura delle Buste virtuali “B – Offerta Tecnica” ed alla verifica della presenza dei documenti in essa contenuti e richiesti dal presente disciplinare.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, indeterminate, condizionate, plurime, parziali.

Sulla base del risultato ottenuto con l'assegnazione dei punteggi, verrà redatta una graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, e viene determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

In caso di offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi del comma 1 dell'art. 97, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Ai sensi del comma 5 dell'art. 97 la Stazione Appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti.

La stazione appaltante procede comunque alla richiesta di spiegazioni, e procede eventualmente all'esclusione in caso di mancata giustificazione, quando l'offerta appaia anormalmente bassa in relazione a (art. 97, comma 5, D.Lgs. 50/2016):

- non rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 (“nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X”);
- non rispetto degli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 (subappalto);
- oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 che non appaiono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 dell'art. 50/2016.

Per come disciplinato dal comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 97, la stazione appaltante, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante che esclude un'offerta in tali circostanze deve informare la Commissione europea.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (ultimo capoverso comma 6 art. 97 D.Lgs. 50/2016).

Per l'analisi delle spiegazioni pervenute a seguito delle richieste fatte dalla stazione appaltante, quest'ultima può essere supportata dalla stessa commissione giudicatrice ovvero nominare degli esperti, in relazione ad aspetti specifici dell'anomalia riscontrata.

A valle della conclusione della procedura di verifica delle offerte che appaiano anormalmente basse, la Commissione giudicatrice perviene alla proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano uguali, si procederà mediante sorteggio.

Tutte le operazioni sono verbalizzate. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni.

Successivamente, la FONDAZIONE, con Provvedimento Dirigenziale procederà all'aggiudicazione con approvazione delle risultanze di gara, tenendo conto delle eventuali osservazioni dell'Amministrazione contraente.

Il decreto di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 6 co. 6 della l.r. 26/2007, costituisce adempimento di attività di delegazione per effetto del quale la competenza di tutti i provvedimenti consequenziali e del procedimento stesso, ritornano nella sfera di competenza dell'Amministrazione contraente.

La FONDAZIONE, pertanto, rimette all'Amministrazione contraente copia della documentazione presentata dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, per la verifica dei requisiti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 83, fermo restando la verifica della qualificazione per eseguire i lavori pubblici attraverso la presentazione, in originale o copia resa conforme all'originale, dell'attestazione SOA, nonché la verifica documentale attraverso le indicazioni dell'operatore economico fornite all'interno del DGUE, lo stesso operatore economico potrà dimostrare il possesso dei requisiti attraverso i mezzi di prova di cui all'art. 86 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione nel termine di trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

Per come stabilito dal comma 6, art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino ai successivi 60 giorni dall'intervenuta efficacia.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (comma 7, art. 32, D.Lgs. 50/2016). Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara (art. 59, comma 3, D.Lgs. 50/2016).

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4, D.Lgs. 50/2016):

- a. che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara;
- b. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- c. che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato a normalmente basse;
- d. che non hanno la qualificazione necessaria;
- e. il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, le dichiarazioni in ordine alle quote di partecipazione, esecuzione e qualificazione nei Raggruppamenti e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

25. GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**Garanzia provvisoria (art. 93 D.Lgs. 50/2016)**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari a 2% del prezzo base dell'appalto;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La causale dovrà riportare la seguente causale:

**"PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDIOS DI LAMEZIA TERME"
CUP F81B21005660002.**

La garanzia provvisoria, a scelta dell'offerente, è costituita, sotto forma di cauzione o di fideiussione. In particolare:

- a) da cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico bancario. Attualmente non è possibile utilizzare altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Copia della ricevuta dello stesso dovrà essere inserita nella busta A –documentazione amministrativa
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell’offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo

Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia. Tale svincolo dovrà avvenire comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

Sono applicabili le riduzioni previsti al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine, in sede di offerta, l'operatore economico dovrà allegare, a pena esclusione, dichiarazione sostitutiva, con la quale attesta il possesso della/e certificazione/i con indicazione specifica delle tipologie delle certificazioni possedute e della conseguente riduzione (in alternativa può anche essere allegata la copia conforma all'originale delle certificazioni possedute).

In particolare ai sensi dell'art. 93, co. 7, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del:

- 1) **50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
- 2) **50%, non cumulabile** con quella di cui al punto 1), per le microimprese, piccole e medie imprese e dei loro raggruppamenti o consorzi ordinari.
- 3) **30%, cumulabile** con la riduzione di cui al punto 1), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) **ovvero** 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
- 4) **15% per cento, cumulabile** con la riduzione di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. **Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

26. SUBAPPALTO

In materia di subappalto e subcontratti per la realizzazione dei lavori si applicherà l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come in ultimo modificato dall'articolo 49, comma 2, della legge n. 108 del 2021 e dalla L. 238/2021.

Il soggetto affidatario esegue in proprio il servizio e i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di seguito riportate.

Non è ammesso il subappalto per i servizi di ingegneria e architettura, fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, **nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera**. Sono fatti salvi i casi di subappalto qualificante.

Nel caso in cui l'Impresa intenda affidare in subappalto dei lavori, la stessa dovrà dichiarare quali, specificando, oltre alla tipologia, anche il loro presunto ammontare (precisando il peso percentuale dei lavori che si intende affidare in subappalto sul totale), indicando puntualmente, con apposita tabella da inserire nel DGUE (parte II lett. D), il riferimento alla voce del computo metrico a cui si riferisce.

Qualora la scelta di subappaltare non venga dichiarata, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'aggiudicatario.

Inoltre, le comunicazioni di contratti c.d. "similari" quali ad esempio di fornitura e posa in opera e noli a caldo, dovranno essere effettuate nei limiti e secondo le modalità stabilite dal predetto art. 105 e dalle altre norme in materia, nonché tenendo conto delle indicazioni dell'Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'opera da realizzare, è obbligato ad eseguire in proprio le lavorazioni afferenti alla Categoria prevalente, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Il subappalto è comunque concesso previa autorizzazione della stazione appaltante. In sede di autorizzazione la stazione appaltante verifica, in capo ai subappaltatori, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il

possesto dei requisiti speciali dei successivi articoli 83 e 84 in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario, fatti salvi i casi di cui all'art. 105, co. 13 lett. a) e c) del codice, è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dal dalla L. 108/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è

solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per la parte contrattuale relativa ai lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante rilascerà il certificato finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori potranno richiedere alla stazione appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

[In caso l'appalto comprenda più tipologie di prestazione] I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara, qualora necessario, mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una eventuale dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

27. LA PIATTAFORMA SISGAP

La procedura di gara si svolge esclusivamente per via elettronica, avvalendosi della piattaforma SISGAP.

Il Sistema è disponibile per qualsiasi operatore economico che si doti di quanto indicato nel successivo paragrafo, dotazioni informatiche comunemente disponibili al pubblico e generalmente in uso.

Gli scambi di comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, avvengono tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 .

Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema e la presentazione dell'offerta, si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo – ai fini della partecipazione alla gara – la propria casella PEC nonché la sezione del profilo del committente dedicata alla procedura di cui si discorre.

Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzate in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle domande di partecipazione e delle offerte e da non consentire alla stazione appaltante di prendere visione del contenuto delle stesse prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione

Il SISGAP impedisce di operare variazioni o integrazione sui documenti d'offerta inviati, fermo restando la possibilità per l'operatore economico, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, di presentare una nuova offerta la quale annulla e rende invalida quella precedentemente presentata; per quest'ultima, peraltro, il Sistema non consente alla Stazione appaltante, in nessun momento della procedura, l'apertura e quindi la visione del contenuto della stessa.

Il Sistema, inoltre, provvede all'attestazione ed al tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma, compresa l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte, garantendo l'inalterabilità delle registrazioni (log) di sistema; i dati sono archiviati digitalmente nel rispetto della normativa vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici e fanno piena prova nei confronti degli utenti, hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.

Sul Sistema il tempo tracciato è quello nel quale vengono compiute le azioni attraverso il SISGAP ed è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591.

I concorrenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che tali registrazioni costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con specifico riferimento alle operazioni effettuate su SISGAP.

Il “Gestore del Sistema” SISGAP è AlmavivA SPA ed ha, tra l'altro, il compito di:

- gestire la conduzione applicativa delle funzioni che compongono il Sistema;
- controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo;
- adottare tutte le misure in materia di protezione dei dati personali, quale Responsabile del trattamento dei dati.

Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti allo stato della tecnica. In ogni caso non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti: in tal caso la stazione appaltante si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura.

Ove possibile la Stazione Appaltante comunicherà anticipatamente agli utenti registrati al Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al SISGAP potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza; anche in tali casi la S.U.A. si riserva la facoltà di prorogare le scadenze di gara.

Fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, esonerano espressamente la S.U.A., il Gestore del Sistema, i loro dipendenti e collaboratori, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del Sistema, così come da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo.

I concorrenti si impegnano a manlevare e tenere indenne la S.U.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di un utilizzo scorretto o improprio del SISGAP e, comunque, a causa di qualsiasi violazione della normativa vigente e della disciplina della presente procedura.

I concorrenti sono consapevoli del fatto che qualsivoglia loro intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema, oltre a comportare le eventuali responsabilità civili e penali previste dalla legge, può determinare la revoca della Registrazione al Sistema, l'impossibilità

di partecipare alla procedura di gara e/o, comunque, l'esclusione dalla medesima. La S.U.A. si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all'Autorità Giudiziaria e/o all'A.N.A.C. per gli opportuni provvedimenti di competenza.

a. **LA REGISTRAZIONE IN SISGAP**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura entro il tempo previsto nel bando di gara, devono registrarsi alla piattaforma SISGAP a cui si accede dal sito:

<http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/> selezionando "Accedi" della sezione "Accesso alla Piattaforma SISGAP", quindi 'Login Sisgap', tramite la compilazione della domanda di registrazione presente nella sezione "[Registrazione Fornitori](#)"

(<https://sisgap.regione.calabria.it/fwep/unprotected/registrationSupplier.jsp>).

La registrazione è gratuita, non comporta in capo al soggetto richiedente l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

Con la stessa, l'operatore interessato dovrà fornire i dati anagrafici e le informazioni ritenute necessarie, ivi inclusa l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata¹ che verrà utilizzata per le comunicazioni relative alla presente procedura.

Qualora alcune delle informazioni obbligatoriamente richieste non fossero direttamente applicabili all'operatore in virtù della sua qualificazione giuridica, occorre fare riferimento alla guida "[Registrazione SISGAP Professionisti.pdf](#)" (<https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/sua/view/view.cfm?16061>)

L'operatore registrato a SISGAP ha l'onere di aggiornare i dati e le informazioni forniti al momento della registrazione.

La registrazione deve essere effettuata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei necessari poteri di agire in nome e per conto dell'operatore economico concorrente ai fini della procedura; detto soggetto deve essere il medesimo soggetto che invierà l'offerta attraverso il Sistema.

In caso di partecipazione in forma associata è sufficiente la registrazione al SISGAP della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, fermo restando che, nel modulo di registrazione, occorrerà indicare puntualmente tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento.

Dopo aver inviato il modulo di registrazione, il Sistema crea ed attribuisce in via automatica all'operatore economico le chiavi di accesso (costituite da "User ID" e "Password") che vengono inviate sulla casella di posta elettronica certificata dichiarata in fase di registrazione.

I concorrenti sono tenuti a conservare le chiavi di accesso con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a non cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema e in generale ai terzi.

L'operatore economico prende atto e riconosce che l'utilizzo delle chiavi di accesso attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono associate, e dunque all'operatore economico stesso, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà posti in essere tramite il Sistema.

¹ Che dovrà poi essere confermata nell'ambito del DGUE mod. 2.

È onere dell'operatore economico comunicare anticipatamente, o comunque con la massima tempestività, alla stazione appaltante la sostituzione del proprio legale rappresentante o comunque del soggetto che ha ottenuto le chiavi di accesso.

b. PREDISPOSIZIONE OFFERTE DI GARA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SISGAP

L'operatore economico dovrà accedere alla pagina di Login della piattaforma SISGAP nel seguente modo:

- accedere al sito <https://www.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante/>
- selezionare: “Accedi” della sezione “Accesso alla Piattaforma SISGAP” (<https://sisgap.regione.calabria.it>), quindi Login Sisgap;

Dalla pagina di Login ci si accredita al sistema attraverso l'inserimento della propria “User ID” e “Password”, accedendo così alla propria Area riservata.

Si procede con il ricercare la procedura di gara andando nella scheda “Procedure” presente sulla barra orizzontale e inserendo nel campo “nome” la dicitura “**Appalto Integrato Studios Lamezia Terme**” quindi, cliccando il pulsante “TROVA”; il Sistema restituirà come risultato la gara di interesse.

L'operatore può quindi procedere ad allegare i documenti come meglio specificato successivamente.

Il Sistema accompagna l'operatore economico nella preparazione dell'offerta attraverso vari stadi che consentono di predisporre la documentazione richiesta, di sottoscriverla con firma digitale e di caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, ai fini dell'invio della stessa.

Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante, invio che avviene solo utilizzando la funzionalità “invio offerta” meglio specificata nel paragrafo successivo.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della S.U.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non dovesse pervenire entro il previsto termine perentorio di scadenza.

c. DOTAZIONE INFORMATICA PER USARE SISGAP

Per utilizzare il SISGAP, gli Operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, dei collegamenti alle linee di telecomunicazione e della strumentazione tecnica ed informatica, di seguito indicata:

1. una firma digitale (ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005) in corso di validità, rilasciata da uno dei Certificatori riconosciuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale con relativo software per l'apposizione e la lettura della firma digitale;
2. una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), non del tipo CECPAC;
3. un computer dotato dei seguenti requisiti minimi:
 - dimensioni schermo preferibilmente di 15 pollici e risoluzione 800x600, con numero colori 256;

- browser² compatibili con il SISGAP e abilitati alla navigazione in SSL a 128 bit;
4. una connessione ad Internet con una velocità di almeno 1 Mb/sec;
5. i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Word;
 - Open Office;
 - Acrobat Reader o altro lettore di documenti PDF;
 - MS Excel o altro foglio di calcolo.

d. FORMA DEI DOCUMENTI

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura dovrà essere:

1. in formato elettronico con estensione (formato) “.pdf” di tipo “pdf/A 1a” o “pdf/A 1b”³ o altro formato che produca un documento informatico statico;
2. sottoscritto dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa concorrente (per come meglio specificato nel presente Disciplinare) con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005, il cui relativo certificato sia in corso di validità.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità dell'Operatore economico verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

Per agevolare l'invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato dall'operatore economico attraverso il SISGAP non potrà essere di dimensioni superiori a 100 MB (cento Megabyte). Qualora sia richiesto dal Sistema, ovvero qualora l'Operatore economico preveda il caricamento di numerosi file, occorrerà utilizzare un software di compressione dati⁴.

2 Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma SISGAP in tutte le rispettive funzionalità:

- Internet Explorer 7, 8 e 9;
- Mozilla Firefox 10 e superiori;
- Google Chrome.

È possibile l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma. Per un utilizzo ottimale si raccomanda comunque l'impiego di Mozilla Firefox 10 e superiori.

- 3 Per la creazione di file pdf di tipo a o b è possibile fare riferimento ai principali software disponibili sul mercato a pagamento (es. acrobat) o gratuiti (es. pdf creator).
- 4 A titolo esemplificativo e non esaustivo “winzip” “winrar”, “7z” o altri equivalenti.

e. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La predisposizione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi previste dal Sistema, che consentono di predisporre la:

- a) Documentazione amministrativa (*Busta A*);
- b) Offerta tecnica (*Busta B*);
- c) Offerta economica (*Busta C*).

Le offerte dovranno essere presentate entro il termine previsto dal bando di gara, pena la loro irricevibilità e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono definite dal Sistema secondo quanto specificato nel presente disciplinare.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SIGAP e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta tecnica ed economica in busta diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

f. BUSTA VIRTUALE A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L’operatore economico per presentare la propria offerta deve innanzitutto procedere a caricare (upload) a sistema la documentazione costituente la documentazione amministrativa.

Per procedere alla compilazione e al caricamento di detta documentazione, occorrerà quindi, dopo aver individuato la gara di interesse con le modalità specificate, accedere, mediante il link “**Dettaglio**”, alla sezione relativa alla gara individuata e quindi, dalla voce di menù “**Invia offerta**”, caricare la documentazione di cui oltre.

La documentazione amministrativa dovrà essere caricata nel Sistema utilizzando le tre sezioni per ognuna delle quali, di seguito, verrà dettagliata la documentazione da accludere.

In ciascuna Sezione sarà consentito il caricamento di un solo file e pertanto, per procedere con il caricamento di più file in una stessa Sezione, occorrerà utilizzare un software di compressione (così come già ricordato), al fine di avere quale prodotto finale un unico file che contiene diversi documenti digitali, ciascuno dei quali debitamente firmati. Il file compresso deve essere a sua volta firmato.

Sezione 1

Nella sezione 1 occorrerà inserire:

1. Domanda di partecipazione (**modello n.1**);
2. Attestazione di sopralluogo (**modello n. 8**)
3. DGUE, resa ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016; (**modello n.2**);
4. Procura (copia semplice);
5. Modello F23 di attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 (in originale informatico o copia semplice);

6. Ricevuta versamento contributo Anac
7. Dichiarazioni integrative (**modello n.3**)
8. Eventuale altra documentazione.

Sezione 2

1. DGUE (**mod.2**) di ciascuna impresa ausiliaria, limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Dichiarazioni integrative ausiliaria (**modello n.3**)
3. Contratto di avvalimento nel formato di documento informatico, o in originale o copia autentica
4. Dichiarazioni e documenti per soggetti associati (**Modello n.4 – Modello n. 5**)
5. Dichiarazione Componenti gruppo di lavoro (**modello n. 6**)
6. Limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, deve essere allegato:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

Sezione 3

7. cauzione provvisoria (in originale informatico o copia autentica);
8. PassOE di cui all'art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC (copia semplice);
9. Dichiarazioni e documenti per reti d'impresa (**Modello n. 7**)
 - Documentazione da allegare per le reti d'impresa

Conclusa la fase di caricamento della documentazione amministrativa, l'operatore economico potrà procedere al caricamento dell'offerta tecnica selezionando il pulsante 'Avanti' che aprirà la pagina "Offerta tecnica".

g. BUSTA B "OFFERTA TECNICA"

L'operatore economico, nella pagina "Offerta tecnica", dovrà caricare la propria offerta secondo le sezioni di seguito indicate:

B1. Offerta tecnica: dovrà allegare in formato digitale l'offerta tecnica redatta secondo le modalità impartite nel disciplinare di gara, qualora la stessa offerta sia formata da più file, realizzare un archivio di compressione dati, qualora detto file compresso superi la dimensione di 100 MB, l'offerta tecnica potrà essere suddivisa in uno o più file (al massimo cinque) che dovranno essere allegati nelle sezioni B1.a), B1.b), B1.c), B1.d). Le cinque sezioni saranno B.1; B1.a); B1.b; B1.c), B1.d)..

B.2 (eventuale): Dichiarazione denominata: "Dichiarazione limiti accesso".

B.3 Offerta tecnica, in formato digitale, con le parti da segretare oscurate. In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto B.2.

L'operatore economico dovrà firmare digitalmente e caricare (upload) sul SISGAP, i documenti costituenti l'offerta tecnica.

Dopo il completamento del caricamento su SISGAP della documentazione tecnica, l'operatore economico potrà accedere alla fase di "Offerta Economica" selezionando il pulsante "Avanti".

h. BUSTA VIRTUALE C "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico dovrà provvedere ad inviare l'Offerta Economica, attraverso il SISGAP, seguendo i passi indicati dalla procedura.

1. L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando il file excel presente nella documentazione di gara "**Modello n. 9 a – STUDIOS - Schema offerta economica**". L'operatore dovrà compilare tale modello redigendo esclusivamente le celle della colonna "Ribasso % (in cifre)" e "Ribasso in lettere" senza modificare in alcun modo le altre colonne del foglio di calcolo.

Si sottolinea l'importanza di non modificare in nessun modo gli altri campi ed in particolare la colonna ed i valori presenti in "Campo tecnico sisgap" al fine di un corretto caricamento in piattaforma del file.

Il file così redatto dovrà essere salvato con estensione .csv (delimitato dal separatore di elenco) quindi sottoscritto con firma digitale e caricato al sistema nel campo "Allegato di dichiarazione dettaglio prezzi unitari offerti".

Gli importi offerti dovranno essere espressi in cifre con massimo due decimali dopo la virgola.

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale.

In caso di firme digitali multiple (firme digitali apposte su uno stesso documento da sottoscrittori diversi), occorre utilizzare esclusivamente la modalità "firme parallele" (cioè quando il sottoscrittore, successivo al primo, firma solo i dati contenuti nella busta crittografica).

Un documento con firme parallele produce un file di tipo "nomefile.p7m", a differenza di un file a firme 'nidificate' che produce un file di tipo "nomefile.p7m.p7m.p7m".

2. **Computo Metrico** Estimativo dell'offerta migliorativa indicante i prezzi unitari delle lavorazioni, la qualità e la quantità delle voci di ciascuna delle lavorazioni afferenti alle offerte migliorative;
3. **Dichiarazione di impegno** ad eseguire tutte le migliorie presentate in sede di offerta tecnica e quantizzate dal punto di vista economico nell'offerta economica.
4. L'operatore economico dovrà caricare nel SISGAP, nel campo "**Modello 9 – Offerta Economica**", il corrispondente file presente nella documentazione di gara, compilato, trasformato in .pdf e firmato digitalmente.
5. L'operatore economico dovrà infine valorizzare i seguenti campi che rappresentano un di cui dell'Offerta economica complessiva:
 - "Costo del personale";
 - "Costo per oneri di sicurezza aziendale".

In caso di difformità tra il file .pdf ed il file .csv, caricati sul SISGAP, prevarranno ai fini della graduatoria di gara, i valori inseriti nel documento pdf "**Modello 9 –STUDIOS - Offerta Economica**"; inoltre tra i valori riportati in cifre e quelli in lettere presenti in quest'ultimo documento, prevarranno i valori in cifre.

Nel caso in cui la percentuale di sconto offerta è 0%, il punteggio attribuito sarà zero.

i. INVIO OFFERTA DI GARA

Completate le fasi di predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, utilizzando il tasto 'Avanti', si giunge nella sezione **Firma digitale dell'offerta**. In questa Sezione, tramite il link 'Scarica il Pdf', il Sistema genera un file .pdf, che reca informazioni di sintesi sull'offerta presentata. Detto file dovrà essere scaricato sul proprio computer, non modificato in alcuna parte, quindi firmato, dai soggetti già indicati per la firma della domanda di partecipazione, e caricato a Sistema.

In caso di firme digitali multiple (firme digitali apposte su uno stesso documento da sottoscrittori diversi), occorre utilizzare la modalità "firme parallele" (cioè quando il sottoscrittore, successivo al primo, firma solo i dati contenuti nella busta crittografica).

Un documento con firme parallele produce un file di tipo "nomefile.p7m", a differenza di un file a firme 'nidificate' che produce un file di tipo "nomefile.p7m.p7m.p7m".

A seguire, senza salvare o chiudere la sessione, l'operatore economico dovrà accedere, tramite il pulsante 'Avanti', alla schermata di '**Riepilogo ed Invio offerta**' per concludere l'operazione di invio dell'offerta. L'operatore economico, premendo il tasto '**Invia Offerta**' potrà inviare l'offerta (rappresentata da tutta la documentazione fino a quel momento caricata a Sistema) e verificarne il corretto invio visualizzando, in automatico, il messaggio "*L'offerta è stata presa in carico; la conferma del buon esito dell'operazione vi verrà notificata tramite e-mail.*" e verificando di ricevere una pec di conferma come indicato di seguito.

Dopo aver inviato l'offerta, il Sistema rende disponibile una conferma di detto invio attraverso due modalità:

1. una comunicazione visualizzabile nella sezione "monitoraggio", dove oltre al tempo residuo per la scadenza dei termini di gara, sono presenti i riferimenti relativi all'identificativo dell'offerta ed alla data e tempo di invio dell'offerta;
2. una comunicazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico, nella quale sono riportate il numero identificativo assegnato all'offerta presentata, il numero della procedura al quale hanno partecipato.

28. DISPOSIZIONI RIEPILOGATIVE

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, a pena esclusione, devono essere convertiti in euro. Tutti gli importi citati negli atti di gara si intendono IVA esclusa. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti nonché, con riferimento ai servizi, all'iscrizione alla "white list" della Prefettura in cui ha sede l'operatore economico per come previsto dall'art. 1, commi da 52 a 57, del D.Lgs. 190/2012, e dal successivo D.P.C.M. di attuazione del 18 aprile 2013. Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Catanzaro rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

(Il responsabile Unico del procedimento)

Dott. Luciano Vigna